

XIX legislatura

A.S. 1706:

**“Conversione in legge del decreto-legge
31 ottobre 2025, n. 159, recante misure
urgenti per la tutela della salute e della
sicurezza sui luoghi di lavoro e in
materia di protezione civile”**

Novembre 2025
n. 297



servizio del bilancio
del Senato

SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it – ✉ @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2025). Nota di lettura, «A.S. 1706: "Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile"». NL297, novembre 2025, Senato della Repubblica, XIX legislatura

INDICE

Articolo 1 (<i>Autorizzazione per la revisione delle aliquote di oscillazione e dei contributi in agricoltura da parte dell'INAIL</i>)	1
Articolo 2 (<i>Disposizioni in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità</i>)	3
Articolo 3 (<i>Disposizioni in materia di attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto di badge di cantiere e di patente a crediti</i>)	4
Articolo 4 (<i>Potenziamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) e del contingente in extra-organico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro</i>)	6
Articolo 5 (<i>Interventi in materia di prevenzione e di formazione</i>)	15
Articolo 6 (<i>Accordo Stato-Regioni su soggetti accreditati alla formazione</i>)	20
Articolo 7 (<i>Tutela assicurativa INAIL e rafforzamento delle misure di sicurezza per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro</i>)	21
Articolo 8 (<i>Erogazione di borse di studio ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali</i>)	23
Articolo 9 (<i>Modifica all'articolo 10 della legge 5 maggio 1976, n. 248, in materia di adeguamento dei limiti di età per l'assegno di incollocabilità erogata dall'INAIL</i>)	25
Articolo 10 (<i>Disposizioni in materia di norme UNI</i>)	28
Articolo 11 (<i>Anticipazioni di cassa tra le gestioni assicurative amministrate dall'INAIL</i>) .	29
Articolo 12 (<i>Disposizioni in materia di personale medico dell'INAIL</i>)	30
Articolo 13 (<i>Disposizioni per l'efficientamento e la semplificazione dei controlli in materia di lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro</i>)	31
Articolo 14 (<i>Disposizioni per favorire l'occupazione e la sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso il Sistema informativo per l'Inclusione sociale e lavorativa</i>)	34
Articolo 15 (<i>Rafforzamento della cultura della prevenzione e tracciamento dei mancati infortuni</i>)	35
Articolo 16 (<i>Attività di prevenzione e vigilanza dei dipartimenti di prevenzione territoriali del Servizio sanitario nazionale in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</i>)	36
Articolo 17 (<i>Sorveglianza sanitaria e promozione della salute</i>)	38
Articolo 18 (<i>Organizzazioni di volontariato della protezione civile</i>)	40
Articolo 19 (<i>Misure urgenti per il personale assunto con contratti di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178</i>)	42
Articolo 20 (<i>Proroga dello stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato per le ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatisi dal 29 ottobre 2023 nel territorio delle province di Massa Carrara e Lucca</i>)	44

Articolo 1

(Autorizzazione per la revisione delle aliquote di oscillazione e dei contributi in agricoltura da parte dell'INAIL)

Il comma 1 autorizza l'INAIL, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 38 del 2000 (che consente l'aggiornamento periodico delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per ciascuna delle gestioni individuate a fini tariffari (Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività)), a decorrere dal 1° gennaio 2026, a effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in *bonus* per andamento infortunistico¹ (a oggi regolate dall'articolo 20 del decreto interministeriale 27 febbraio 2019, in attuazione dell'articolo 1, comma 1121, della legge n. 145 del 2018², e dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 38 del 2000), al fine di incentivare la riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e di premiare i datori di lavoro virtuosi, nel rispetto dell'equilibrio della gestione tariffaria.

Il comma 2 autorizza l'INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2026, a effettuare la revisione dei contributi in agricoltura, ai sensi del titolo II del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al DPR n. 1124 del 1965, nel rispetto dell'equilibrio della gestione tariffaria.

Il comma 3 prevede che all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede, su proposta dell'INAIL, con decreto interministeriale entro il 30 dicembre 2025.

Il comma 4 esclude dal riconoscimento del *bonus* di cui al comma 1 le aziende che abbiano riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Nelle more della realizzazione di sistemi informativi di cooperazione applicativa dei dati, l'autorità giudiziaria comunica tempestivamente, anche con modalità informatiche, le sentenze definitive di condanna all'INAIL ai fini dell'esclusione del *bonus*. Con decreto interministeriale, su proposta dell'INAIL, sono definite le modalità di attuazione del presente comma entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il comma 5 dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio dell'INAIL.

La RT precisa che l'articolo autorizza la revisione delle aliquote di oscillazione e dei contributi in agricoltura da parte dell'INAIL.

¹ Si tratta delle riduzioni del tasso di premio che l'INAIL riconosce alle aziende che hanno un basso indice infortunistico calcolato sulla base del rapporto tra il numero di infortuni e malattie professionali rispetto al numero di lavoratori-anno. Si ricorda che, a seguito della modifica del sistema tariffario operata nel 2019, è stato introdotto un nuovo criterio di determinazione dell'oscillazione del tasso in commento, basato non più sugli oneri economici sostenuti dall'INAIL, ma sulla gravità dell'evento e sulle sue conseguenze ed è stato stabilito che l'oscillazione venga applicata con riferimento all'andamento infortunistico della posizione assicurativa territoriale (PAT) nel suo complesso (quindi, con riferimento a tutte le lavorazioni assicurate nella medesima sede dei lavori e non più con riferimento alle singole voci di tariffa). In particolare, trascorsi i primi due anni dalla data di inizio dell'attività, il tasso medio di tariffa è, ogni anno, suscettibile di un'oscillazione in riduzione (*bonus*) o in aumento (*malus*) in relazione all'andamento degli infortuni e delle malattie professionali. La determinazione dell'oscillazione del tasso è data dal confronto tra l'indice di sinistrosità aziendale (ISA) della PAT e l'indice di sinistrosità medio ponderato (ISM) rapportato con quest'ultimo. Qualora il valore di ISA sia minore di zero si avrà una riduzione del tasso medio (*bonus*), se maggiore di zero si avrà invece un aumento (*malus*).

² Ai sensi del quale, ai fini della revisione delle tariffe, dei premi e dei contributi INAIL si tiene conto delle minori entrate previste per il triennio 2019-2021, nei termini indicati dal medesimo comma 1121.

Dopo aver illustrato le disposizioni, la RT riporta la seguente quantificazione degli oneri attesi per la revisione delle aliquote di oscillazione (comma 1), secondo quanto specificato nella relazione tecnica predisposta dall'INAIL:

Nella tabella 3 è riportata la stima sul bilancio dell'Istituto per effetto della variazione delle aliquote di oscillazione tasso per andamento infortunistico della nuova tabella A.

ANNI	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Impatto misura sul bilancio	502,7	518,3	534,4	550,9	568,0	585,6	603,8	622,6	641,9	661,8

Tab. 3 – Previsione sul bilancio degli effetti delle nuove aliquote dell'oscillazione- anni 2026-2035

Per quanto riguarda gli oneri relativi alla revisione dei contributi in agricoltura (comma 2), secondo quanto indicato nella relazione tecnica dell'INAIL, che si riporta di seguito, a prescindere dallo specifico riferimento all'esercizio 2024, si prevede che l'applicazione della nuova tariffa determinerebbe minori entrate stimate complessivamente in circa 90 milioni di euro annui a regime.

Minori entrate a seguito della revisione dei contributi

Con riferimento all'esercizio del 2024, l'applicazione della nuova tariffa porterebbe a minori entrate stimate complessivamente in circa 90 milioni di euro, garantendo comunque l'equilibrio economico della gestione assicurativa.

Dal presente articolo non derivano effetti negativi per la finanza pubblica, atteso che gli effetti del relativo provvedimento amministrativo sono stati già scontati a legislazione vigente nel DFPF 2025, come espressamente indicato nel medesimo documento di finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nel prendere atto degli importi indicati dalla RT, proposti dall'INAIL, sui quali non si dispone di alcun elemento di valutazione, si osserva che non si tratta di tetti di spesa o di tetti alla riduzione del gettito per premi, tariffe e contributi, bensì di quantificazioni che dovrebbero scaturire da calibrate variazioni delle aliquote di oscillazione e dei contributi in agricoltura. Si rappresenta, quindi, che per i profili di quantificazione non è possibile riscontrare le somme indicate, che presentano, trattandosi di mere previsioni, un margine di rischio in ordine alla loro effettiva entità.

Per quanto attiene ai profili di copertura, rinviata alle risorse disponibili a l.v. nell'ambito del bilancio dell'INAIL, si osserva che la sussistenza di un avanzo annuale di un ammontare almeno pari alle somme necessarie - da circa 600 milioni di euro all'inizio del periodo di riferimento, fino a circa 750 milioni alla fine del decennio - è riscontrabile dal rendiconto 2024 dell'istituto³ che riporta un avanzo finanziario di oltre

³ Cfr. INAIL [relazione](#) annuale 2023 e [relazione](#) annuale 2024.

2,6 miliardi di euro e un risultato economico positivo per oltre 1,5 miliardi di euro, a sua volta innestato su una serie di ampi avanzi di gestione, che hanno condotto a riserve per quasi 37 miliardi di euro. Tuttavia, andrebbero fornite conferme circa la sostenibilità e la certezza di tale andamento, che fornirebbe ampi margini per operare nei termini definiti dal presente articolo e prospettati dalla RT.

In ogni caso la riduzione contributiva complessiva che si intende implementare appare suscettibile di impattare sul fabbisogno e l'indebitamento netto, risolvendosi in una contrazione del gettito a titolo di premi, tariffe e contributi, rispetto a quanto dovrebbe essere scontato a l.v. La RT asserisce che "dal presente articolo non derivano effetti negativi per la finanza pubblica, atteso che gli effetti del relativo provvedimento amministrativo sono stati già scontati a legislazione vigente nel DPFP 2025, come espressamente indicato nel medesimo documento di finanza pubblica". Sul punto si prende atto che il citato DPFP 2025 afferma che "l'INAIL procederà, alla luce della coerenza con gli equilibri di finanza pubblica a legislazione vigente riscontrata nel presente Documento, all'adozione dei provvedimenti volti a rivedere le aliquote di oscillazione in *bonus* per l'andamento infortunistico, al fine di incentivare la riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e di premiare i datori di lavoro virtuosi, e dei contributi in agricoltura"⁴. Tuttavia, andrebbe chiarito in quali termini una futura - tale era nel momento della presentazione del DPFP nonché nel momento della presentazione del disegno di legge di bilancio - riduzione dei contributi sarebbe già stata scontata nei tendenziali a legislazione vigente.

Articolo 2

(Disposizioni in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità)

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2014:

- la lettera *a*), integrando la lettera *a*), preclude la partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, già istituita presso l'INPS, anche alle imprese che abbiano riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- la lettera *b*), integrando la lettera *b*), dispone la medesima preclusione per le imprese destinatarie, negli ultimi 3 anni, di contravvenzioni e sanzioni amministrative, ancorché non definitive, per violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il comma 2 riserva, a decorrere dal 1° gennaio 2026, una quota parte delle risorse programmate dall'INAIL mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio dell'Istituto destinate al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008 (si tratta di progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e di progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese), alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile (che reca la definizione di imprenditore agricolo), iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità istituita dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2014, nel rispetto della normativa dell'Unione

⁴ V. DPFP 2025, pagina 95.

europea in materia di aiuti di Stato, e che hanno adottato misure di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il comma 3 demanda ad apposito decreto interministeriale l'individuazione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, delle modalità di attuazione di quanto disposto dal comma 2.

La RT afferma che il comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito a quanto disposto dai commi 2 e 3, il riconoscimento di una quota parte delle risorse INAIL destinate al finanziamento di progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e di progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese, avverrà attraverso apposito decreto interministeriale che determinerà le somme da riconoscere alle aziende iscritte all'interno della Rete per il lavoro agricolo di qualità. A tale riguardo, le risorse necessarie per le iniziative previste sono già stanziare nell'ambito dei bilanci dell'INAIL, per i progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Tali stanziamenti sono previsti nella voce contabile U.1.04.03.00.000 – “Trasferimenti correnti ad imprese” del Piano dei conti armonizzato adottato dall'Istituto, che accoglie – esemplificando - i trasferimenti effettuati a imprese per progetti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ovvero per i progetti formativi e di abbattimento delle barriere architettoniche.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare, nel presupposto che il trasferimento di quota parte delle risorse indicate al comma 2 non pregiudichi interventi già avviati o programmati a valere sulle medesime somme.

Articolo 3

(Disposizioni in materia di attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto di badge di cantiere e di patente a crediti)

Il comma 1, integrando l'articolo 29, comma 7, del decreto-legge n. 19 del 2024, prevede che l'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'orientare la propria attività di vigilanza per il rilascio dell'attestato di regolarità, disponga in via prioritaria i controlli di competenza nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato.

Il comma 2, al fine di garantire la tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori, stabilisce che le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, nonché negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato, da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono tenute a fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento prevista dall'articolo 18, comma 1, lettera u), e dall'articolo 26, comma 8, del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché dall'articolo 5 della legge n. 136 del 2010, dotata di un codice univoco anticontraffazione. La tessera, utilizzata come *badge* recante gli elementi identificativi del dipendente, è resa disponibile al lavoratore, anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali nazionali

interoperabili con la piattaforma SIISL (Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa), di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 48 del 2023. Per i lavoratori assunti sulla base delle offerte di lavoro pubblicate mediante la piattaforma SIISL, la tessera, in modalità digitale, è prodotta in automatico ed è precompilata, salvo le integrazioni inserite dal datore di lavoro, secondo le modalità definite dal decreto di cui al comma 3.

Il comma 3 demanda a un decreto interministeriale l'individuazione, entro il 30 dicembre 2025, delle modalità di attuazione di quanto disposto dal comma 2, anche con riferimento a specifiche misure di controllo e sicurezza nei cantieri, di monitoraggio dei flussi della manodopera, mediante l'impiego di tecnologie, e ai tipi di informazioni trattate.

Il comma 4 apporta le seguenti modificazioni al decreto legislativo n. 81 del 2008:

- la lettera *a*) modifica nei seguenti termini l'articolo 27:
 - il numero 1), inserendo il comma *7-bis*, prevede che per le fattispecie di violazioni di cui all'allegato *I-bis*, numero 21 (utilizzo di lavoratori “in nero”), la decurtazione dei crediti avvenga all'atto della notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza (quindi senza dover attendere l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione). A tal fine, l'Ispettorato nazionale del lavoro utilizza, altresì, le informazioni contenute nel Portale nazionale del sommerso (PNS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 124 del 2004;
 - il numero 2), integrando il comma 8, stabilisce che le competenti procure della Repubblica trasmettono, salvo quanto previsto dall'articolo 329 del codice di procedura penale (segreto istruttorio), tempestivamente all'Ispettorato nazionale del lavoro le informazioni necessarie all'adozione dei provvedimenti di cui al presente comma, tenendo conto degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie contenuti nei verbali redatti dai pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell'esercizio delle proprie funzioni;
 - il numero 3), modificando il comma 11, eleva da 6.000 a 12.000 euro la sanzione per chi opera in assenza di patente o con una patente sotto i 15 punti;
- la lettera *b*), modificando l'allegato *I-bis*, intervenendo sui numeri 21 (che sostituisce) e 24 e sopprimendo i numeri 22 e 23, accorpa tutte le fattispecie sanzionate di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 12 del 2002, prevedendo una decurtazione di 5 punti della patente (si tratta dei casi in cui si registra l'impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato: finora tale condotta era sanzionata con una decurtazione della patente di 1, 2 o 3 punti, sulla base della durata dell'impiego in condizioni irregolari);
- la lettera *c*), intervenendo sull'allegato XII, numero 12, dispone che il committente, nella notifica preliminare cui è tenuto, deve specificare le imprese che operano in regime di subappalto.

Il comma 5 prevede che le decurtazioni alla patente a crediti derivanti dalle modifiche di cui al comma 4, lettera *b*), siano effettuate in relazione agli illeciti commessi a far data dal 1° gennaio 2026. In relazione agli illeciti commessi prima della predetta data continuano ad applicarsi le decurtazioni disciplinate dalla previgente formulazione del numero 21, nonché dai numeri 22 e 23 dell'allegato *I-bis* al decreto legislativo n. 81 del 2008.

Il comma 6 prevede che con decreto ministeriale si individuino gli ambiti di attività a rischio più elevato secondo la relativa classificazione adottata dall'INAIL, con prioritario riferimento alle attività in cui è elevata l'incidenza delle lavorazioni in appalto e subappalto.

Il comma 7 stabilisce che all'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT assicura che per l'implementazione del sistema di cui al comma 2 le risorse sono rinvenibili in quelle già stanziare per gli sviluppi della piattaforma SIISL nel bilancio dell'INPS. Nulla aggiunge al contenuto dei restanti commi e infine ribadisce

che l'articolo, corredato di clausola di invarianza finanziaria, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, in relazione al comma 2, andrebbe assicurato che l'utilizzo per le finalità ivi previste delle risorse già stanziata per gli sviluppi della piattaforma SIISL nel bilancio dell'INPS non pregiudichi altri programmi di potenziamento già avviati o programmati.

Per quanto attiene al comma 3, andrebbero fornite informazioni, perlomeno in linea di massima, circa le specifiche misure di controllo e sicurezza nei cantieri, nonché di monitoraggio dei flussi della manodopera, che si prevede di adottare, onde escludere la possibile sussistenza di nuovi o maggiori oneri, anche considerando che si intende procedere con l'impiego di tecnologie, sulle quali la RT non fornisce indicazioni circa il loro carattere innovativo e complessità.

Nulla da osservare sui restanti commi.

Articolo 4

(Potenziamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) e del contingente in extra-organico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro)

Il comma 1 autorizza l'Ispettorato nazionale del lavoro, per gli anni 2026, 2027 e 2028, ad assumere a tempo indeterminato, senza previo esperimento delle previste procedure di mobilità, n. 300 unità di personale da inquadrare nell'area funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale, Comparto funzioni centrali, famiglia professionale ispettore di vigilanza ordinaria e di vigilanza tecnica salute e sicurezza.

Il comma 2, primo periodo, autorizza il medesimo Ispettorato, per i medesimi anni, a bandire procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, su base regionale, anche svolte mediante l'uso di tecnologie digitali, con facoltà di avvalersi della Commissione RIPAM, di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I restanti periodi recano disposizioni sulla presentazione della domanda, le graduatorie e il contenuto del bando.

Il comma 3 autorizza per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 la spesa di euro 7.526.420 per l'anno 2026 e di euro 15.052.839 annui a decorrere dall'anno 2027 per gli oneri di personale, di euro 350.000 per l'anno 2026 per lo svolgimento delle procedure concorsuali e di euro 1.470.000 per l'anno 2026 e di euro 1.860.000 annui a decorrere dall'anno 2027 per gli oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale.

Il comma 4 dispone che agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 9.346.420 per il 2026 ed euro 16.912.839 annui a decorrere dall'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il comma 5 al fine di potenziare ed efficientare la capacità amministrativa dell'Ispettorato nazionale del lavoro in funzione delle nuove competenze ad esso attribuite:

- a) modifica il comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 riducendo a n. 7.776 (da 7.812 unità previste dalla normativa vigente) il limite massimo di unità – ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non dirigenziali – della dotazione organica dell'Ispettorato, ed elevando altresì a n.10 (da n. 8) il numero massimo di posizioni dirigenziali di livello generale nonché a n. 100 (in luogo delle n. 94) quello delle posizioni dirigenziali di livello non generale ricomprese nella richiamata dotazione organica; specifica, inoltre, che al reclutamento delle unità di personale dirigenziale di livello non generale si provvede mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, precisando che alla riorganizzazione delle strutture dell'Ispettorato nazionale del lavoro si provvede entro il 31 dicembre 2025 e che al fine di garantire la neutralità finanziaria delle disposizioni di cui alla presente lettera, l'Ispettorato provvede alla riduzione di un numero dei posti vacanti della dotazione organica dell'Area degli Assistenti, e delle relative facoltà assunzionali, disponibili per le aree funzionali al 31 dicembre 2024 per un importo corrispondente al relativo onere;
- b) novella il comma 10 dell'articolo 31 del decreto-legge 2 marzo 2024, n.19 elevando da 20 a 30 milioni di euro annui l'importo limite di somme – destinate al bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro – utilizzabili per finanziare l'efficientamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro (attraverso misure da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del direttore dell'Ispettorato).

Il comma 6 stabilisce che agli oneri derivanti dal comma 5, pari ad euro 149.327 per il 2025 e ad euro 1.791.919 a decorrere dal 2026, si provveda mediante riduzione della dotazione organica dell'Area Assistenti e delle facoltà assunzionali disponibili al 31 dicembre 2024, per un importo almeno corrispondente al relativo onere.

Il comma 7, al fine di rafforzare le attività di vigilanza sull'applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro, intervenendo sull'articolo 826, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, apporta le seguenti modifiche al contingente dell'Arma dei Carabinieri assegnato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i servizi di vigilanza per l'applicazione delle leggi sul lavoro, sulla previdenza e sull'assistenza sociale: aumenta da n. 710 a n. 810 le unità del contingente complessivo (lettera a)); inserisce tra i militari dell'Arma dei Carabinieri assegnati a tale scopo, n. 1 unità tra i colonnelli e n. 8 unità di capitani/tenenti (lettere b) e c)); aumenta da n. 271 a n. 315 il numero di ispettori (lettera d)); aumenta da n. 254 a n. 301 le unità di appuntati e carabinieri (lettera e)).

Il comma 8, al fine di ripianare i livelli di forza organica derivanti dall'applicazione del comma 7, autorizza l'Arma dei Carabinieri ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali:

- n. 5 unità nel ruolo ufficiali; n. 22 unità del ruolo ispettori e n. 24 unità del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1° settembre 2026 (lettera a));
- n. 4 unità nel ruolo ufficiali; n. 22 unità del ruolo ispettori e n. 23 unità del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1° settembre 2027 (lettera b)).

Il comma 9, per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8, prevede le seguenti autorizzazioni di spesa: 405.682 euro per l'anno 2026; 2.575.854 euro per l'anno 2027; 4.741.028 euro per l'anno 2028; 5.424.288 euro per l'anno 2029; 5.708.906 euro per l'anno 2030; 5.804.991 euro per l'anno 2031; 5.924.667 euro per l'anno 2032; 5.977.082 euro per l'anno 2033; 5.979.266 euro per l'anno 2034; 5.980.514 euro per l'anno 2035; 6.024.050 euro per l'anno 2036; 6.153.807 euro annui a decorrere dall'anno 2037.

Il comma 10 prevede le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi 7 e 8: 90.100 euro per l'anno 2026; 143.967 euro per l'anno 2027; 109.783 euro per l'anno 2028; 88.200 euro per l'anno 2029; 70.000 euro annui a decorrere dall'anno 2030.

Il comma 11 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa previste ai commi 9 e 10, pari a euro 495.782 per l'anno 2026, euro 2.719.821 per l'anno 2027, euro 4.850.811 per l'anno 2028, euro 5.512.488 per l'anno 2029, euro 5.778.906 per l'anno 2030, euro 5.874.991 per l'anno 2031, euro 5.994.667 per l'anno 2032, euro 6.047.082 per l'anno 2033, euro 6.049.266 per l'anno 2034, euro 6.050.514 per l'anno 2035, euro 6.094.050 per l'anno 2036 ed euro 6.223.807 annui a decorrere dall'anno 2037. Tale disposizione stabilisce quindi che agli oneri si provvede mediante riduzione – per euro 495.782 per l'anno 2026 e euro 6.223.807 annui a decorrere dall'anno 2027 – delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La RT evidenzia preliminarmente che l'articolo dispone il potenziamento dell'efficienza amministrativa dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) e del contingente in extra-organico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro.

Il comma 1 autorizza l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), per gli anni 2026, 2027 e 2028, ad assumere a tempo indeterminato, senza previo esperimento delle procedure di mobilità, 300 unità di personale da inquadrare nell'area funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale, Comparto funzioni centrali, famiglia professionale ispettore di vigilanza ordinaria e di vigilanza tecnica salute e sicurezza nei limiti della vigente dotazione organica.

Il comma 2 reca disposizioni di carattere procedurale connesse alle assunzioni autorizzate dal comma 1.

Il comma 3 autorizza la spesa di euro 7.526.420 per l'anno 2026 e di euro 15.052.839 annui a decorrere dall'anno 2027 per gli oneri di personale, di euro 350.000 per l'anno 2026 per lo svolgimento delle procedure concorsuali e di 1.470.000 euro per l'anno 2026 e di 1.860.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale.

Ai fini della quantificazione degli oneri assunzionali e di quelli indotti derivanti dall'attuazione del comma 1, tenuto conto dei tempi tecnici connessi all'espletamento delle procedure concorsuali, si è ipotizzato, per la prima annualità (2026) un rateo di spesa pari a 6 mesi (luglio-dicembre).

La quantificazione degli oneri di personale è indicata nella seguente tabella.

MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI/ INL	Stipendio CCNL 2022-2024	Tredicesima	Indennità di amministrazione	Trattamento economico accessorio (lordo dipendente)	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione accessoria)	Rettroscione pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)	Incremento contrattuale CCNL 2025-2027 (5,40%)	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITALE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,40% CCNL 2025-2027	UNITA' AUTORIZZATE	Onere 2026 (rateo 6/12)	Onere complessivo (a regime dal 2027)
Funzionari	25.363,13	2.113,59	5.143,99	1.857,50	13.127,23	47.605,44	2.570,69	50.176,13	300	7.526.419,50	15.052.839,00

In ordine allo svolgimento della procedura concorsuale, riferibile a n. 300 unità, è possibile stimare per l'anno 2026, un onere pari ad euro 350.000 tenendo conto di una

partecipazione di un numero non superiore a 7.000 candidati e considerando le spese sostenute dall'Amministrazione per far fronte allo svolgimento di precedenti procedure concorsuali in relazione alle quali si stima una spesa di circa euro n. 50 per ciascun candidato partecipante.

A tale onere vanno sommati gli oneri di funzionamento connessi all'inserimento in ruolo del personale da assumere e allo svolgimento delle relative funzioni, secondo la seguente tabella.

	2026	A DECORRERE DAL 2027
oneri <i>una tantum</i> di diretta imputazione	540.000 (1.800 x 300)	
oneri di diretta imputazione per attività di vigilanza	630.000 (4.200x300/2)	1.260.000
oneri comuni riferibili alla totalità del personale da assumere	300.000 (2.000x300/2)	600.000
TOTALI	1.470.000	1.860.000

Gli oneri complessivi sono riepilogati nella seguente tabella:

	2026	A decorrere dal 2027
Oneri assunzionali	7.526.420	15.052.839
Procedura concorsuale	350.000	
Funzionamento	1.470.000	1.860.000
Totale	9.346.420	16.912.839

Il comma 4 reca la copertura finanziaria e prevede che agli oneri pari a 9.346.420 euro per il 2026 e a 16.912.839 euro a decorrere dal 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che reca le necessarie disponibilità.

Il comma 5, lettera *a*) modifica l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 e prevede l'incremento di 2 unità della dotazione organica del personale dirigenziale di livello generale e di 6 unità della dotazione organica del personale dirigenziale di livello non generale mediante riduzione di un numero di posti vacanti della dotazione organica dell'Area Assistenti (44 unità) e delle corrispondenti facoltà assunzionali equivalenti sul piano finanziario come indicato al comma 6.

Per effetto di tale disposizione la dotazione organica complessiva dell'Ispettorato si riduce da 7.812 unità a 7.776 unità.

Ai fini della quantificazione degli oneri di personale derivanti dall'attuazione del comma 5, lettera *a*), tenuto conto che la riorganizzazione avrà una decorrenza non anteriore al 1° dicembre 2025, per la prima annualità (2025) è stato considerato un rateo di spesa pari a 1 mese.

Gli effetti finanziari della misura sono riepilogati nella seguente tabella.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI/al	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mesi)	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile massima	Retribuzione di risultato	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione di risultato)	Retribuzione procapite totale lordo stato	incremento contrattuale CCNL 2022-2024 5,78%	incremento contrattuale CCNL 2025-2027 5,40%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024 & 5,40% CCNL 2025-2027	UNITA' AUTORIZZATE	Onere 2025 (rateo 1 mese)	Onere complessivo (a regime dal 2026)
Dirigente I fascia - Direttore Generale	60.102,87	39.803,20	91.717,57	62.855,96	94.099,05	348.578,65	20.147,85	19.911,23	388.637,73	2	64.772,96	777.275,46

INL	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mesi)	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile AS	Retribuzione di risultato lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione di risultato)	Retribuzione procapite totale lordo stato	incremento contrattuale CCNL 2022-2024 5,78%	incremento contrattuale CCNL 2025-2027 5,40%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024 & 5,40% CCNL 2025-2027	UNITA' AUTORIZZATE	Onere 2025 (rateo 1 mese)	Onere complessivo (a regime dal 2026)
DIRIGENTE II fascia	47.015,77	13.345,11	26.936,46	23.266,21	41.112,77	151.676,32	8.766,89	8.663,93	169.107,14	6	84.553,57	1.014.642,84
										TOTALE	149.326,53	1.791.918,30

INL	Stipendio CCNL 2022-2024	Tredicesima	Indennità di amministrazione	Trattamento economico accessorio (lordo dipendente)	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione accessorio)	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)	Incremento contrattuale CCNL 2025-2027 (5,40%)	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,40% CCNL 2025-2027	UNITA' DA RIDURRE A COMPENSAZIONE	RIDUZIONE FACOLTA ASSUNZIONALI A COPERTURA POSIZIONI DIRIGENZIALI
Assistenti	20.884,37	1.740,36	3.668,85	1.857,50	10.698,88	38.849,96	2.097,90	40.947,86	44	1.801.705,84

Il comma 5, lettera b), che provvede ad elevare da 20 a 30 milioni di euro il tetto delle somme da utilizzarsi ai fini dell'efficientamento ai sensi dell'articolo 31, comma 10, del decreto-legge n. 19 del 2024, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le somme indicate sono già di spettanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro costituendo entrate proprie.

Il comma 7 prevede il potenziamento di 100 unità in soprannumero rispetto all'organico attuale (9 ruolo ufficiali, 44 nel ruolo ispettori e 47 nel ruolo appuntati e carabinieri) del contingente di personale del Comando Carabinieri per la Tutela del lavoro, organismo posto alle dipendenze funzionali del Ministro del lavoro ai sensi dell'articolo 826 del Codice dell'ordinamento militare.

Il comma 8 autorizza l'Arma dei Carabinieri ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali un corrispondente numero di unità di personale (51 unità a decorrere dal 1° settembre 2026 e 49 unità a decorrere dal 1° settembre 2027).

Il comma 9 prevede che per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8 è autorizzata la spesa di euro 405.682 per l'anno 2026, di euro 2.575.854 per l'anno 2027, di euro 4.741.028 per l'anno 2028, di euro 5.424.288 per l'anno 2029, di euro 5.708.906 per l'anno 2030, di euro 5.804.991 per l'anno 2031, di euro 5.924.667 per l'anno 2032, di euro 5.977.082 per l'anno 2033, di euro 5.979.266 per l'anno 2034, di euro 5.980.514 per l'anno 2035, di euro 6.024.050 per l'anno 2036 e di euro 6.153.807 annui a decorrere dall'anno 2037.

La quantificazione dell'onere assunzionale è stata effettuata tenendo conto del trattamento economico fondamentale (stipendio, indennità mensile pensionabile) come da d.P.R. 24 marzo 2025, n. 53 incrementato del 3,6% per l'anno 2026 e del 5,4% a regime a decorrere dall'anno 2027 a titolo di stima dell'aumento retributivo derivante

dal rinnovo contrattuale del triennio 2025-2027. Per il trattamento economico accessorio, il compenso per lavoro straordinario e il fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali – FESI, desunti dal conto annuale 2023, sono stati incrementati del 5,4% a titolo di stima dell'aumento retributivo derivante dal rinnovo contrattuale 2025-2027.

Il comma 10, relativo alle spese di funzionamento, autorizza la spesa di euro 90.100 per l'anno 2026, di euro 143.967 per l'anno 2027, di euro 109.783 per l'anno 2028, di euro 88.200 per l'anno 2029 e di euro 70.000 annui a decorrere dall'anno 2030. Le spese di funzionamento tengono conto delle spese di vettovagliamento, pari a 700 euro annuali, e del costo *pro capite* annuo di euro 1.300 relativo al vestiario e all'armamento per il primo anno. La quota relativa agli oneri per la formazione, per un importo forfettario di 700 euro *pro capite*, è stata conteggiata fino al terzo anno di assunzione per i ruoli ispettori e ufficiali e per sei mesi per il ruolo appuntati e carabinieri.

Il comma 11 reca la copertura finanziaria e prevede che agli oneri derivanti dai commi 9 e 10, pari a euro 495.782 per l'anno 2026, euro 2.719.821 per l'anno 2027, euro 4.850.811 per l'anno 2028, euro 5.512.488 per l'anno 2029, euro 5.778.906 per l'anno 2030, euro 5.874.991 per l'anno 2031, euro 5.994.667 per l'anno 2032, euro 6.047.082 per l'anno 2033, euro 6.049.266 per l'anno 2034, euro 6.050.514 per l'anno 2035, euro 6.094.050 per l'anno 2036 ed euro 6.223.807 annui a decorrere dall'anno 2037, si provvede mediante riduzione, per euro 495.782 per l'anno 2026 e euro 6.223.807 annui a decorrere dall'anno 2027, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che reca le necessarie disponibilità.

Di seguito la tabella degli oneri complessivi, ivi comprese le spese di funzionamento, derivanti dalle previste assunzioni, con decorrenza dal 1° settembre 2026 per il primo contingente di 51 unità e dal 1° settembre 2027 per il secondo contingente di ulteriori 49 unità.

onere retributivo annuo							2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037	
	unità autorizzate	qualifica stipendiale	base	accessorio (dato medio STRAORD)	accessorio (dato medio FESD)	TOTALE	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo
2026	5	Allievo Uff	€ 24.268,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.268,02	4	€ 39.773	8	€ 80.893	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0
		Sottotenente	€ 60.522,82	€ 11.205,43	€ 4.050,34	€ 75.778,59	0	€ 0	4	€ 126.298	12	€ 378.893	8	€ 252.595	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0
		Tenente	€ 64.792,62	€ 12.674,10	€ 1.753,05	€ 79.219,76	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	4	€ 132.033	12	€ 396.099	12	€ 396.099	12	€ 396.099	8	€ 264.066	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0
		Capitano	€ 65.770,05	€ 11.846,87	€ 2.070,78	€ 79.687,70	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	4	€ 132.813	12	€ 398.439	12	€ 398.439	12	€ 398.439	12	€ 398.439	12	€ 398.439
		Totale oneri					4	€ 39.773	12	€ 207.191	12	€ 378.893	12	€ 384.628	12	€ 396.099	12	€ 396.099	12	€ 396.099	12	€ 396.879	12	€ 398.439	12	€ 398.439	12	€ 398.439	12	€ 398.439
	22	ACAM	€ 24.268,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.268,02	4	€ 175.000	2	€ 88.983	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0
		CAM	€ 44.427,05	€ 0,00	€ 1.135,98	€ 45.563,03	0	€ 0	10	€ 835.322	8	€ 668.258	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0
		Maresciallo	€ 55.245,77	€ 5.229,70	€ 2.035,37	€ 62.510,84	0	€ 0	0	€ 0	4	€ 458.413	12	€ 1.375.239	8	€ 916.826	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0
		Maresciallo Ord	€ 57.735,44	€ 5.556,20	€ 1.945,15	€ 65.236,78	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	4	€ 478.403	12	€ 1.435.209	12	€ 1.435.209	12	€ 1.435.209	12	€ 1.435.209	12	€ 1.435.209	8	€ 956.806	0	€ 0
		Maresciallo Capo	€ 59.047,49	€ 7.176,04	€ 2.166,64	€ 68.390,17	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	4	€ 501.528	12	€ 1.504.584
	Totale oneri					4	€ 175.000	12	€ 924.305	12	€ 1.126.671	12	€ 1.375.239	12	€ 1.395.229	12	€ 1.435.209	12	€ 1.435.209	12	€ 1.435.209	12	€ 1.435.209	12	€ 1.435.209	12	€ 1.458.334	12	€ 1.504.584	
	24	Allievo	€ 24.268,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.268,02	4	€ 190.909	2	€ 97.072	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0
		Carabiniere	€ 44.427,05	€ 1.982,41	€ 1.135,98	€ 47.548,44	0	€ 0	10	€ 950.909	12	€ 1.141.091	12	€ 1.141.091	12	€ 1.141.091	8	€ 760.727	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0
		Carabiniere scelto	€ 46.117,70	€ 2.937,67	€ 1.857,53	€ 50.912,89	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	4	€ 407.303	12	€ 1.221.909	12	€ 1.221.909	12	€ 1.221.909	12	€ 1.221.909	8	€ 814.606	0	€ 0
		Appuntato	€ 48.124,53	€ 3.213,66	€ 2.126,05	€ 53.464,25	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	4	€ 427.714	12	€ 1.283.142
		Totale oneri					4	€ 190.909	12	€ 1.047.981	12	€ 1.141.091	12	€ 1.141.091	12	€ 1.141.091	12	€ 1.168.030	12	€ 1.221.909	12	€ 1.221.909	12	€ 1.221.909	12	€ 1.221.909	12	€ 1.242.320	12	€ 1.283.142
2027	4	Allievo Uff	€ 24.268,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.268,02	0	€ 0	4	€ 32.357	8	€ 64.715	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0
		Sottotenente	€ 60.522,82	€ 11.205,43	€ 4.050,34	€ 75.778,59	0	€ 0	0	€ 0	4	€ 101.038	12	€ 303.114	8	€ 202.076	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0
		Tenente	€ 64.792,62	€ 12.674,10	€ 1.753,05	€ 79.219,76	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	4	€ 105.626	12	€ 316.879	12	€ 316.879	12	€ 316.879	8	€ 211.253	0	€ 0	0	€ 0
		Capitano	€ 65.770,05	€ 11.846,87	€ 2.070,78	€ 79.687,70	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	4	€ 106.250	12	€ 318.751	12	€ 318.751	12	€ 318.751
		Totale oneri					0	€ 0	4	€ 32.357	12	€ 165.753	12	€ 303.114	12	€ 307.703	12	€ 316.879	12	€ 316.879	12	€ 316.879	12	€ 317.503	12	€ 318.751	12	€ 318.751	12	€ 318.751
	22	ACAM	€ 24.268,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.268,02	0	€ 0	4	€ 177.965	2	€ 88.983	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0
		CAM	€ 44.427,05	€ 0,00	€ 1.135,98	€ 45.563,03	0	€ 0	0	€ 0	10	€ 835.322	8	€ 668.258	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0
		Maresciallo	€ 55.245,77	€ 5.229,70	€ 2.035,37	€ 62.510,84	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	4	€ 458.413	12	€ 1.375.239	8	€ 916.826	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0
		Maresciallo Ord	€ 57.735,44	€ 5.556,20	€ 1.945,15	€ 65.236,78	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	4	€ 478.403	12	€ 1.435.209	12	€ 1.435.209	12	€ 1.435.209	12	€ 1.435.209	8	€ 956.806	0	€ 0
		Maresciallo Capo	€ 59.047,49	€ 7.176,04	€ 2.166,64	€ 68.390,17	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	4	€ 501.528	12	€ 1.504.584
		Totale oneri					0	€ 0	4	€ 177.965	12	€ 924.305	12	€ 1.126.671	12	€ 1.375.239	12	€ 1.395.229	12	€ 1.435.209	12	€ 1.435.209	12	€ 1.435.209	12	€ 1.435.209	12	€ 1.458.334	12	€ 1.504.584
	23	Allievo	€ 24.268,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.268,02	0	€ 0	4	€ 186.055	2	€ 93.027	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0
		Carabiniere	€ 44.427,05	€ 1.982,41	€ 1.135,98	€ 47.548,44	0	€ 0	0	€ 0	10	€ 911.288	12	€ 1.093.545	12	€ 1.093.545	12	€ 1.093.545	8	€ 729.030	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0
		Carabiniere scelto	€ 46.117,70	€ 2.937,67	€ 1.857,53	€ 50.912,89	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	4	€ 390.332	12	€ 1.170.997	12	€ 1.170.997	12	€ 1.170.997	8	€ 780.664	0	€ 0
		Appuntato	€ 48.124,53	€ 3.213,66	€ 2.126,05	€ 53.464,25	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	4	€ 409.893	12	€ 1.190.557
		Totale oneri					0	€ 0	4	€ 186.055	12	€ 1.004.315	12	€ 1.093.545	12	€ 1.093.545	12	€ 1.093.545	12	€ 1.119.362	12	€ 1.170.997	12	€ 1.170.997	12	€ 1.170.997	12	€ 1.170.997	12	€ 1.190.557
Totale unità	100	Totale oneri annui					€ 405.682	€ 2.575.854	€ 4.741.028	€ 5.424.288	€ 5.708.906	€ 5.804.991	€ 5.924.667	€ 5.977.082	€ 5.979.266	€ 5.980.514	€ 6.024.050	€ 6.153.807												

TIPOLOGIA ONERI	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo
Onere trattamento retributivo	€ 405.682	€ 2.575.854	€ 4.741.028	€ 5.424.288	€ 5.708.906	€ 5.804.991	€ 5.924.667	€ 5.977.082	€ 5.979.266	€ 5.980.514	€ 6.024.050	€ 6.153.807
vestiario/armamento/formazione*	€ 78.200	€ 96.833	€ 39.783	€ 18.200	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
vettovagliamento**	€ 11.900	€ 47.133	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000
Totale oneri di funzionamento	€ 90.100	€ 143.967	€ 109.783	€ 88.200	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000
Totale oneri annui	€ 495.782	€ 2.719.821	€ 4.850.811	€ 5.512.488	€ 5.778.906	€ 5.874.991	€ 5.994.667	€ 6.047.082	€ 6.049.266	€ 6.050.514	€ 6.094.050	€ 6.223.807

*	
vestiario	€ 800
armamento	€ 500
formazione	€ 700
	€ 2.000

**	
Spese di vettovagliamento	€ 700

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti in conto maggiori/minori spese correnti e maggiori entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

Co.	Lett.	Descrizione		e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
3		Assunzione di 300 unità, da inquadrare nell'Area Funzionari – CCNL Funzioni Centrali, al fine di potenziare ed efficientare la capacità amministrativa dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro	personale	S	C		7,5	15,1	15,1		7,5	15,1	15,1		7,5	15,1	15,1
			effetti riflessi	E	TC						3,7	7,3	7,3		3,7	7,3	7,3
			procedure concorsuali	S	C		0,4				0,4				0,4		
			spese di funzionamento	S	C		1,5	1,9	1,9		1,5	1,9	1,9		1,5	1,9	1,9
4		Riduzione Tabella A – MLPS		S	C		-9,3	-16,9	-16,9		-9,3	-16,9	-16,9		-9,3	-16,9	-16,9
5	a)	Assunzione di due dirigenti generali e di sei dirigenti di seconda fascia al fine di potenziare ed efficientare la capacità amministrativa dell'Ispettorato nazionale del lavoro in funzione delle nuove competenze ad esso attribuite dalle più recenti disposizioni normative		S	C	0,1	1,8	1,8	1,8	0,1	1,8	1,8	1,8	0,1	1,8	1,8	1,8
			effetti riflessi	E	TC					0,1	0,9	0,9	0,9	0,1	0,9	0,9	0,9
6		Riduzione di 44 posti nella dotazione organica dell'Area degli Assistenti dell'INAIL		S	C	-0,2	-1,8	-1,8	-1,8	-0,2	-1,8	-1,8	-1,8	-0,2	-1,8	-1,8	-1,8
			effetti riflessi	E	TC					-0,1	-0,9	-0,9	-0,9	-0,1	-0,9	-0,9	-0,9
9		Assunzione di 100 unità di personale per le esigenze del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro		S	C		0,4	2,6	4,7		0,4	2,6	4,7		0,4	2,6	4,7
			effetti riflessi	E	TC						0,2	1,2	2,3		0,2	1,2	2,3
10		Assunzione di 100 unità di personale per le esigenze del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro – spese di funzionamento		S	C		0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1
11		Riduzione Tabella A – MLPS		S	C		-0,5	-6,2	-6,2		-0,5	-6,2	-6,2		-0,5	-6,2	-6,2

Al riguardo, sui commi 1-3, va innanzitutto evidenziato che la RT fornisce la puntuale illustrazione dei dati e dei parametri inerenti al calcolo degli oneri retributivi annui previsti per il reclutamento di n. 300 unità presso l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) per gli anni 2026, 2027 e 2028, da assumere a tempo indeterminato, nell'ambito della dotazione di personale da inquadrare nell'area funzionari (III fascia) del vigente Contratto collettivo nazionale “Funzioni Centrali”, di cui è confermata la piena congruità, alla luce dei dati corrispondenti agli emolumenti previsti dalla normativa

vigente, comprensivi degli incrementi retributivi riconosciuti per il triennio 2022-2024 (il 5,78%) da riconoscersi all'esito della contrattazione 2025-2027⁵.

In merito alla quantificazione degli oneri previsti per lo svolgimento della procedura concorsuale, per cui la RT stima, per il 2026, un importo pari a 350.000 euro, tenendo conto di una partecipazione di un numero non superiore a 7.000 candidati e considerando le spese sostenute dall'Amministrazione per far fronte allo svolgimento di precedenti procedure concorsuali (per cui stima una spesa di circa 50 euro *pro capite*), andrebbero comunque forniti elementi confermativi della prudenzialità della stima in relazione alla platea di candidati considerata.

Sugli oneri di funzionamento, la RT non fornisce indicazioni particolareggiate su parametri e criteri di quantificazione adottati, limitandosi ad indicare gli importi unitari annui da considerare per il 2026 e a decorrere dal 2027. Andrebbe peraltro valutata l'opportunità di riformulare il comma 1 al fine di assicurare la rimodulabilità dell'onere, prevedendo il reclutamento di un contingente "fino a" 300 unità di personale da parte dell'INL.

Sul comma 4, laddove è indicata la copertura finanziaria degli oneri complessivi di cui ai commi 1-3, pari a 9.346.420 euro per il 2026 e a 16.912.839 euro a decorrere dal 2027, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, posto che la RT conferma la disponibilità dello stesso, non ci sono osservazioni.

Al comma 5, lettera a) e al comma 6 - laddove si modifica l'organico dell'Ispettorato nazionale del lavoro, incrementando di n. 2 unità la dotazione del personale dirigenziale di livello generale e di n. 6 unità la dotazione del personale dirigenziale di livello non generale, provvedendo alla compensazione mediante la contestuale riduzione di un numero di posti vacanti della dotazione organica nell'Area Assistenti (44 unità) e delle corrispondenti facoltà assunzionali equivalenti sul piano finanziario - la RT quantifica gli effetti finanziari in termini di maggiori/minori oneri derivanti dalla citata rimodulazione dell'organico dei due enti. Sul punto, andrebbe confermato che nella illustrazione degli oneri la RT abbia considerato anche gli incrementi retributivi previsti per il triennio 2022-2024 (il 5,78%). Inoltre, andrebbero fornite conferme in merito alla piena congruità e prudenzialità dei dati retributivi considerati dalla RT nel calcolo degli oneri complessivi relativi a n. 2 unità dirigenziali dell'INL aggiuntive⁶.

⁵ In particolare, ad una verifica della coerenza con i dati riportati nel Conto Annuale della R.G.S. si evidenzia che la retribuzione media annua lorda (Lordo Stato) per i funzionari dell'INL assomma a 43.411 euro annui, di cui 28.758 euro di componenti stipendiali e 14.633 euro di componenti retributive accessorie. Il dato va integrato degli oneri contributivi a carico del dipendente (8,5%).

⁶ Il Conto Annuale della RGS (dati 2023) per i dirigenti di prima fascia dell'INL evidenzia che la retribuzione media annua lorda (Lordo Stato) assomma a 235.737 euro annui, di cui 78.142 euro di componenti stipendiali

Sul comma 5, lettera *b*), nulla da osservare.

Sui commi 8 e 9, per i profili di quantificazione, si prende atto della esposizione in RT dell'evoluzione dell'onere (distinto per gradi di inquadramento professionale) relativo ai contingenti delle unità interessate dal reclutamento presso l'Arma dei Carabinieri, che appare conforme a quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 17 della legge di contabilità.

Sul comma 10, riguardo agli oneri previsti per le spese di funzionamento per i reclutamenti previsti nell'Arma, la RT si limita a segnalare che per la relativa quantificazione si è tenuto conto delle spese di vettovagliamento, pari a 700 euro annuali, e del costo *pro capite* annuo di 1.300 euro relativo al vestiario e all'armamento per il primo anno, aggiungendo che la quota relativa agli oneri per la formazione, per un importo forfettario di 700 euro *pro capite*, è stata conteggiata fino al terzo anno di assunzione per i ruoli ispettori e ufficiali e per sei mesi per il ruolo appuntati e carabinieri. Sul punto, andrebbero forniti i criteri e i parametri utilizzati per la determinazione degli oneri.

Sul comma 11, che dispone la copertura finanziaria dei commi 9 e 10 a carico dei fondi speciali di parte corrente ricorrendo agli accantonamenti riferibili al Ministero del lavoro, dato che la RT conferma le necessarie disponibilità, non ci sono osservazioni. Andrebbe peraltro valutata l'opportunità di riformulare il comma 8, lettere *a*) e *b*), al fine di assicurare la rimodulabilità degli oneri assunzionali previsti, prevedendo il reclutamento di un contingente "fino a" n. 51 unità a decorrere dal 1° settembre 2026 (n. 5 ufficiali, n. 22 ispettori e n. 24 del ruolo appuntati e carabinieri) e n. 49 unità a decorrere dal 1° settembre 2027 (n. 4 ufficiali, n. 22 ispettori e n. 23 del ruolo appuntati e carabinieri).

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica sui commi 1-4, trattandosi di maggiori/minori spese di parte corrente per il quadriennio 2025-2028 ed essendo inclusi nei prospetti di calcolo riportati dalla RT anche gli effetti indotti per l'erario, non ci sono osservazioni. Con riferimento ai commi 8-11 andrebbero invece forniti i quadri di calcolo degli effetti indotti per l'erario, con l'indicazione delle aliquote applicate, come espressamente previsto dalla circolare n. 32/2010 del Dipartimento della RGS.

Articolo 5

(Interventi in materia di prevenzione e di formazione)

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni al decreto legislativo n. 81 del 2008:

- la lettera *a*) esclude il diritto di voto per alcuni componenti della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. I membri interessati dall'esclusione sono i tre esperti in medicina del lavoro, igiene industriale e impiantistica industriale (esperti individuati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali) e il rappresentante dell'ANMIL (Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro);

e 157.595 euro di componenti retributive accessorie. Il dato va integrato degli oneri contributivi a carico del dipendente (8,5%).

- la lettera *b*), numero 1), inserendo il comma 4-*bis*) all'articolo 11, stabilisce che, a decorrere dall'anno 2026, l'INAIL, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, e fermo restando l'equilibrio del bilancio dell'ente, previo accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, trasferisce annualmente al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008, un importo non inferiore a 35 milioni di euro, integrativo delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera *a*), della legge n. 144 del 1999 (che individua appunto altre risorse, non rivenienti dall'INAIL, che confluiscono nel Fondo in esame), destinato al finanziamento di interventi mirati di promozione e divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro, anche attraverso la valorizzazione di supporti digitali quali la realtà simulata e aumentata ai fini dell'apprendimento esperienziale, ulteriori rispetto a quelli disciplinati al comma 1, lettera *c*), nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale, di istruzione e formazione tecnica superiore e di istruzione tecnologica superiore, nonché dei percorsi universitari e di alta formazione artistica, musicale e coreutica realizzati in modalità duale, in conformità con gli standard di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 agosto 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2022, nonché al finanziamento di iniziative volte a incrementare la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali e di sito produttivo, sulla base di piani formativi concordati con le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Per le finalità di cui al presente comma, l'INAIL versa all'entrata del bilancio dello Stato un importo annuale, non inferiore a 35 milioni di euro, per la successiva riassegnazione al Fondo sociale per occupazione e formazione;
- con il numero 2) la lettera *b*), inserendo i commi 5-*ter*) e 5-*quater*), stabilisce che, al fine di incrementare i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in tutti i settori di attività e in particolare in quelli delle costruzioni, della logistica e dei trasporti che presentano una alta incidenza infortunistica, l'INAIL promuove, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio del medesimo Istituto, interventi di formazione in materia di prevenzione, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, attraverso l'impiego dei Fondi interprofessionali, costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge n. 388 del 2000. Inoltre autorizza lo stesso INAIL a promuovere, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio dell'Istituto, interventi di sostegno rivolti in particolare alle micro, piccole e medie imprese, per l'acquisto e l'adozione nell'organizzazione aziendale di dispositivi di protezione individuale caratterizzati da tecnologie innovative e sistemi intelligenti;
- con il numero 3) la lettera *b*), inserendo il comma 6-*bis*), prevede che l'INAIL promuova campagne informative e progetti formativi per la diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro, a favore delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, con particolare riferimento alla riduzione del fenomeno degli infortuni *in itinere*, nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica. L'INAIL svolge i compiti di cui al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio dell'Istituto;
- la lettera *c*), aggiungendo la lettera *z-bis*) all'articolo 15, comma 1, inserisce tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori;
- la lettera *d*), integrando il comma 11 dell'articolo 37, dispone che per le imprese che occupano meno di 15 lavoratori, la contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico nel rispetto del principio di proporzionalità, tenuto conto della dimensione delle imprese e del livello di rischio per la salute e la sicurezza derivante dall'attività svolta;

- la medesima lettera *d*), sostituendo il comma 14, stabilisce che le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 150 del 2015, nonché all'interno del fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, in particolare al fine del loro inserimento nella piattaforma Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL). Il contenuto del fascicolo elettronico del lavoratore è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto;
- la lettera *e*), sostituendo il comma 4-*bis* all'articolo 41, dispone che, entro il 31 dicembre 2026 (attualmente il 31 dicembre 2024), mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, concluso previa consultazione delle parti sociali, vengono rivedute le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e dell'alcol dipendenza. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trascorsi 60 giorni dal termine di cui al primo periodo, è autorizzato a intervenire con proprio decreto per l'attuazione di quanto stabilito dal medesimo primo periodo (tale potere sostitutivo innova la normativa previgente);
- la lettera *f*), modificando l'articolo 51, inserisce gli organi di vigilanza territorialmente competenti nell'ambito dei destinatari delle comunicazioni annuali da parte degli organismi paritetici, aggiunge nell'oggetto delle comunicazioni l'indicazione delle aziende a cui è stata erogata (da parte dell'organismo paritetico) la consulenza e il monitoraggio con esito positivo e specifica che le comunicazioni medesime sono effettuate per il tramite dell'INAIL agli altri destinatari (Ispettorato nazionale del lavoro e, appunto, organi di vigilanza territorialmente competenti);
- la lettera *g*), sostituendo la lettera *a*) all'articolo 77, comma 4, specifica che nell'ambito dei dispositivi di protezione individuale e dei relativi obblighi a carico del datore di lavoro e del dirigente rientrano anche gli specifici indumenti di lavoro che siano individuati come dispositivi di protezione individuale attraverso la valutazione dei rischi;
- la lettera *h*), sostituendo il comma 2 dell'articolo 113, modifica le norme sulle scale verticali fissate ad un supporto, nell'ambito della disciplina sulla sicurezza sul lavoro nel settore delle costruzioni e nei lavori in quota. La novella, tra l'altro, modifica l'ambito delle prescrizioni in oggetto, facendo riferimento alle scale di altezza superiore ai 2 metri, anziché superiore ai 5 metri; tuttavia, la nuova formulazione, al riguardo, non pone in termini disgiuntivi, come invece il testo già vigente, la fattispecie che la scala abbia una inclinazione superiore ai 75 gradi;
- la lettera *i*) sostituisce l'articolo 115.

Il nuovo articolo 115 (Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto) modifica la disciplina sui sistemi di protezione contro le cadute dall'alto nei lavori in quota. Specifica che i sistemi di protezione collettiva – a cui occorre dare priorità rispetto a quelli di protezione individuale, come già previsto dall'articolo 111, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 81 del 2008 – sono costituiti, in via prioritaria, dai parapetti e dalle reti di sicurezza. La novella opera inoltre una ridefinizione della disciplina dei sistemi di protezione individuale, a cui si ricorre in via subordinata; nell'ambito di questi ultimi sistemi, la novella, tra l'altro, prevede che quelli di arresto della caduta siano adottati in via subordinata rispetto agli altri e richiama altre prescrizioni già vigenti sui sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi.

La RT ribadisce che gli interventi di cui al comma 1, lettera *b*), sono interamente a carico del bilancio INAIL e, con riferimento ai punti 2) e 3), l'Istituto stesso provvederà alle attività ivi previste nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le risorse previste per le iniziative individuate sono già stanziare nell'ambito del bilancio

dell'Istituto, per i progetti di formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, individuando una diversa loro destinazione. Le risorse sono anch'esse previste nella voce contabile U.1.04.03.00.000 – “Trasferimenti correnti ad imprese” del Piano dei conti armonizzato adottato dall'Istituto.

Sul punto, **la Rel. III.** aggiunge che lo stanziamento delle risorse in questione trova copertura nel bilancio di previsione 2025 dell'INAIL, dove risultano stanziati 50 milioni di euro sulla Missione 3 - Programma 2, finalizzati al finanziamento di attività di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in continuità con le analoghe previsioni di bilancio per l'esercizio 2024.

Si tratta, allo stato, di previsioni sostenibili sotto il profilo finanziario per l'INAIL, che non comporterebbero oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, risultando comunque condizionate al mantenimento dell'equilibrio finanziario dell'Ente.

In relazione alla lettera *d*), per quanto attiene all'estensione dell'obbligo di aggiornamento periodico per gli RLS anche alle imprese che occupano meno di 15 dipendenti, **la RT** esclude la sussistenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che l'obbligo di aggiornamento è un onere completamente a carico del datore di lavoro.

Relativamente al sistema digitalizzato di attestazione dell'avvenuta formazione da parte del lavoratore (di nuovo lettera *d*)) utilizzando gli strumenti già previsti a legislazione vigente, quali il SIISL e il fascicolo sociale e lavorativo del cittadino (che è uno strumento in corso di realizzazione con le risorse del PNRR che raccoglie, attraverso l'interoperabilità, attorno al codice fiscale di ciascun cittadino tutte le informazioni che attengono alla sua formazione, al percorso lavorativo e alle prestazioni sociali di cui ha fruito o in godimento, ed è integrato con la piattaforma SIISL, in quanto da una parte ne alimenta il contenuto, e dall'altra ne trae informazioni sulle competenze richieste dalle imprese e possedute dai lavoratori), la RT afferma che il caricamento, all'interno della piattaforma SIISL, dell'ulteriore dato relativo alla certificazione della formazione, consente di implementare entrambi i sistemi raggiungendo due obiettivi diversi, ampliare il novero dei dati a disposizione delle aziende all'interno del SIISL e aggiornare il fascicolo del cittadino/lavoratore con informazioni rilevanti quali quelle relative alla formazione. La RT assicura che la norma non comporta interventi tecnici, né l'acquisizione di nuove competenze da parte dei gestori del SIISL, che già attualmente gestiscono dati relativi al profilo formativo del cittadino, ma prevede un completamento con l'acquisizione anche delle informazioni relative alla formazione in materia di sicurezza sul lavoro. Coerentemente la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto sarà attuata con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Difatti, poiché è già prevista, a legislazione vigente, l'interoperabilità tra il Fascicolo Sociale e Lavorativo e la piattaforma SIISL, l'implementazione avverrà a risorse invariate, non essendo necessario un intervento sostanziale sulla predetta piattaforma.

Relativamente alla lettera *f*), la RT fa presente che la norma, in una logica di semplificazione degli obblighi formali e di riduzione degli oneri amministrativi,

modifica il dettato normativo in maniera da individuare una modalità che consenta agli organismi paritetici di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti dell'INAIL e di tutti gli organi di vigilanza, attraverso un'unica comunicazione. A tal fine, l'INAIL metterà a disposizione degli altri soggetti istituzionali una piattaforma informatica tramite la quale gli organismi paritetici, precedentemente abilitati, potranno annualmente comunicare quanto previsto dalla norma, così riformulata. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto alla stessa si provvederà con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. La norma, pertanto, non dispone nuove competenze in capo all'INAIL quanto piuttosto un alleggerimento degli oneri in capo agli organismi paritetici, già ora tenuti alle comunicazioni in questione verso l'INAIL e l'INL.

Nulla aggiunge al contenuto delle restanti lettere.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, si osserva quanto segue.

Per quanto attiene agli interventi a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente presso il bilancio dell'INAIL, di cui ai numeri 2) e 3) della lettera b), andrebbero forniti chiarimenti sull'entità delle risorse che si intendono impegnare e delle somme complessivamente appostate sui capitoli che si intendono utilizzare a copertura, fornendo assicurazioni circa l'assenza di pregiudizi per interventi già previsti. Si ricorda che ai sensi dell'articolo 19 della legge di contabilità le leggi che comportano oneri a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali.

In relazione al trasferimento annuo non inferiore a 35 milioni di euro (lettera b), numero 1)) in favore del Fondo sociale per occupazione e formazione, con successiva destinazione al finanziamento di interventi mirati di promozione e divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro, premesso che lo stesso dispositivo prevede che esso avvenga nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e fermo restando l'equilibrio di bilancio dell'ente, andrebbe tuttavia chiarito se tali somme rappresentano uscite aggiuntive o mirano soltanto a diversificare l'utilizzo di una quota delle risorse complessivamente destinate ad interventi di promozione e formazione che tuttavia restano invariate. Nel primo caso, infatti, pur constatando la sussistenza di ampi margini di bilancio, si produrrebbero effetti sui saldi di maggiori spese⁷.

⁷ Peraltro, il prospetto riepilogativo dovrebbe registrare contemporaneamente la nuova entrata e la nuova spesa sul saldo netto da finanziare visto che le risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato annualmente.

Mentre si prende atto dei chiarimenti forniti dalla RT in ordine all'ulteriore arricchimento del SIISL, che non dovrebbe implicare interventi sull'infrastruttura informatica, si osserva, relativamente alla lettera f), che la stessa RT afferma che l'INAIL metterà a disposizione degli altri soggetti istituzionali una piattaforma informatica tramite la quale gli organismi paritetici potranno annualmente comunicare quanto previsto dalla norma. Pur rilevando che la RT aggiunge che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto alla stessa si provvederà con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, si osserva che essa sembrerebbe richiedere un intervento di potenziamento delle strutture informatiche, da realizzare con la creazione di un'apposita piattaforma. Andrebbe pertanto assicurato che tale intervento, a valere sulle somme in bilancio dedicate alle strutture e ai programmi informatici, non pregiudichi iniziative di potenziamento già previste o l'ordinaria attività di manutenzione.

Nulla da rilevare sulle restanti disposizioni.

Articolo 6

(Accordo Stato-Regioni su soggetti accreditati alla formazione)

Il comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008 (che individua la procedura per la definizione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione in materia di sicurezza sul lavoro), prevede che, con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, avvalendosi dell'INAIL e previa consultazione delle parti sociali, entro il 29 gennaio 2026 siano individuati, al fine di innalzare il livello della qualità dell'offerta formativa, i criteri e i requisiti di accreditamento presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dei soggetti che erogano la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il comma 2 prevede che i criteri e i requisiti disposti dall'accordo di cui al comma 1 siano riferiti alla competenza e certificata esperienza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, all'adeguata organizzazione, nonché alle risorse dei soggetti che erogano la formazione. I suddetti requisiti devono essere detenuti, ai fini della conferma dell'accreditamento, anche dai soggetti già accreditati presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il comma 3 impone che dall'attuazione del presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT afferma che l'INAIL presterà le attività di cui presente articolo nei termini previsti dal comma 1 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 7

(Tutela assicurativa INAIL e rafforzamento delle misure di sicurezza per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro)

Il comma 1 interpreta le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 48 del 2023 nel senso che la tutela ivi prevista si applica anche ad eventuali infortuni occorsi nel tragitto dall'abitazione o altro domicilio dove si trovi lo studente al luogo dove si svolgono i percorsi di formazione scuola-lavoro e da quest'ultimo all'abitazione o domicilio dello studente.

Il comma 2, inserendo il comma 784-*novies* all'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, stabilisce che, al fine di garantire un ambiente di apprendimento sicuro e conforme agli obiettivi formativi previsti dai percorsi di formazione scuola-lavoro, finalizzati all'acquisizione di competenze trasversali tramite esperienze operative e in coerenza con la loro funzione prevalentemente orientativa, le convenzioni stipulate tra le istituzioni scolastiche e le imprese ospitanti non possono prevedere che gli studenti siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio, così come individuate nel documento di valutazione dei rischi dell'impresa ospitante.

La RT premette che l'articolo 7 interviene in materia di tutela assicurativa INAIL e rafforzamento delle misure di sicurezza per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro, ricomprendendovi anche il cd. infortunio *in itinere* fra l'abitazione e l'impresa dove lo studente svolge l'esperienza formativa.

Le risorse già stanziare, dapprima con l'articolo 18 del decreto-legge n. 48 del 2023, che ha introdotto l'estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore, per le attività di insegnamento e apprendimento e, più di recente, con l'articolo 2-*ter* del decreto-legge n. 90 del 2025, che ha modificato il comma 4-*bis* del citato articolo 18 rendendo la misura strutturale a partire dall'anno scolastico e dall'anno accademico 2025/2026, risultano sufficienti per la copertura degli eventuali infortuni occorsi nel tragitto dall'abitazione (o altro domicilio dove si trovi lo studente) al luogo dove si svolge il percorso "formazione scuola-lavoro" e viceversa.

Infatti, nel calcolo prospettico effettuato nelle relative RT si è tenuto conto anche dei suddetti infortuni. Più nel dettaglio, sono state considerate tutte le denunce di infortunio *in itinere*, ivi inclusi quelli occorsi nel tragitto dall'abitazione o altro domicilio (o altro domicilio dove si trovi lo studente) al luogo dove si svolge il percorso "formazione scuola-lavoro" e viceversa, con le relative spese di amministrazione.

La RT sottolinea infine la natura ordinamentale della disposizione di cui al comma 2.

La Rel. III. aggiunge che la tutela INAIL opera attualmente per tutti gli eventi lesivi (infortuni e malattie professionali) riconducibili ai luoghi di svolgimento dell'attività assicurata e loro pertinenze (per esempio, urti contro suppellettili, infissi, e altri incidenti analoghi accaduti nei locali scolastici, scivolamenti o cadute sul pavimento, dalle scale, nei bagni, nel cortile, ecc.), incluse tutte le attività organizzate e autorizzate dagli istituti scolastici e formativi.

Sono ricompresi, altresì, nelle attività scolastiche assicurate i tirocini curriculari e tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi,

per le quali l'articolo 1, comma 1-*bis*, del DPR n. 597 del 1996, stabilisce espressamente che sono attività proprie della scuola.

Sono quindi incluse le iniziative complementari e integrative che si inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole.

Sono esclusi dalla copertura assicurativa solo gli infortuni *in itinere*, a eccezione di quelli che, nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, avvengono durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l'esperienza di lavoro.

Ciò in continuità con le precedenti indicazioni riguardanti gli studenti impegnati in attività di alternanza scuola lavoro, poi PCTO, ora denominati percorsi "formazione scuola-lavoro" a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 secondo le previsioni del decreto-legge n. 127 del 2025.

Abitualmente, il tragitto compiuto dagli studenti è dalla scuola presso cui sono iscritti al luogo in cui si svolge l'esperienza di lavoro (e viceversa). Tuttavia, tenuto conto dell'evoluzione negli ultimi anni del sistema dei percorsi "formazione scuola-lavoro" e in particolare del fatto che rientra nell'autonomia organizzativa degli istituti di istruzione la facoltà di autorizzare gli studenti a recarsi direttamente dall'abitazione al luogo di svolgimento dell'esperienza di lavoro, la presente disposizione si rende necessaria al fine di meglio chiarire che si intendono compresi nella tutela assicurativa anche eventuali infortuni occorsi nel tragitto dall'abitazione (o altro domicilio dove si trovi lo studente) al luogo dove si svolge il percorso "formazione scuola-lavoro" e viceversa.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, si prende atto delle affermazioni della presente RT circa la già avvenuta inclusione delle fattispecie in esame nelle RT allegate ai precedenti provvedimenti, anche se dalla lettura delle RT non risulta esplicitamente nei calcoli per la quantificazione degli oneri il computo degli infortuni nel tragitto fra la residenza e l'impresa e viceversa. Inoltre, come peraltro riconosce la stessa relazione illustrativa, la circolare dell'INAIL n. 45 del 26 ottobre 2023, nell'indicare che per i lavoratori interessati (docenti e personale scolastico) la tutela assicurativa concerne anche gli infortuni *in itinere*, esclude che essa si estenda a tali infortuni occorsi ad alunni e studenti, "a eccezione di quelli che, nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 784, avvengono durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l'esperienza di lavoro"⁸.

Sarebbe quindi utile acquisire maggiori approfondimenti, anche eventualmente a dimostrare l'equivalenza in termini di rischio e quindi di oneri assicurativi dei tragitti

⁸ V. circolare INAIL n. 45 del 2023, pagina 9, raggiungibile al seguente [link](#).

scuola-lavoro, già inclusi, con i tragitti casa-lavoro, ora introdotti. Si evidenzia che trattandosi di norma interpretativa essa riveste carattere retroattivo.

Articolo 8

(Erogazione di borse di studio ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali)

Il comma 1 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, nei limiti di cui al successivo comma 6, in aggiunta alle prestazioni riconosciute ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali, previste dall'articolo 85 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al DPR n. 1124 del 1965, l'INAIL eroga annualmente agli alunni delle scuole primarie e agli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), delle università e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*), titolari della rendita a superstiti, riconosciuta ai sensi del predetto articolo 85, una borsa di studio finalizzata al sostegno delle relative attività.

Il comma 2 stabilisce che l'importo annuale della prestazione di cui al comma precedente è pari:

- a) a 3.000 euro, per ogni anno di frequenza della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado;
- b) a 5.000 euro, per ogni anno di frequenza della scuola secondaria di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP);
- c) a 7.000 euro, per ogni anno di frequenza dell'università e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*).

Il comma 3 subordina l'erogazione della prestazione alla frequenza con profitto di ciascun anno del corso di studio e alla presentazione all'INAIL di apposita domanda. La prestazione è erogata fino al raggiungimento dei limiti di età previsti dall'articolo 85, comma 1, numero 2), del DPR n. 1124 del 1965 (18/26 anni v. RT).

Il comma 4 richiede che la domanda contenga tutte le informazioni necessarie per accertare la frequenza con profitto del corso di studio e sia presentata o spedita entro il termine di 60 giorni dalla conclusione dell'anno scolastico o accademico.

Il comma 5 include, ai fini del presente articolo, nel sistema di istruzione e formazione:

- a) le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione e le università dell'Unione europea;
- b) le scuole, gli istituti, le università e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), comunque denominati, operanti all'estero, che svolgano le attività di istruzione e formazione e rilascino titoli validi nel territorio italiano.

Il comma 6 riconosce il beneficio di cui al presente articolo nel limite di spesa di 26 milioni annui a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 26 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede, per l'anno 2026, mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016 (relativa all'anticipo del pensionamento per i cd. lavoratori precoci) e, a decorrere dall'anno 2027, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante la riduzione di 37,15 milioni di euro annui del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008.

Il comma 7 stabilisce che l'INAIL provvede a corrispondere le borse di studio agli interessati per ciascun anno fino al raggiungimento del limite di spesa di cui al precedente comma 6, in ragione dell'ordine temporale di acquisizione delle domande.

Il comma 8 dispone che l'INAIL provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali

e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento dei predetti limiti di spesa, l'INAIL non procede all'accoglimento delle ulteriori domande.

La RT ricorda che l'articolo 85 del D.P.R n. 1124 del 1965 prevede il riconoscimento di una rendita a superstite nella misura del 20%⁹ (la quota si innalza al 40% nel caso di orfani di entrambi i genitori, ovvero di orfano del genitore naturale o il cui genitore superstite non abbia diritto alla rendita e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti) a favore di ciascun figlio fino al 18° anno di età, se a carico del lavoratore infortunato al momento del decesso e non presti lavoro retribuito.

Detta quota è corrisposta fino al raggiungimento del 21° anno di età, se studente di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso di studi, ma non oltre il 26° anno di età, se studente universitario.

L'onere per l'INAIL, conseguente alla corresponsione dell'integrazione di rendita a superstiti a tutti i figli studenti viventi a carico del lavoratore infortunato al momento del decesso per tutta la durata del corso di studi, è stato stimato per un limite massimo di 26 milioni annui, indicati quali tetto di spesa, a decorrere dal 2026, ipotizzando che la variazione normativa si applichi a tutte le rendite a orfani in vigore al 31 dicembre 2025 e alle nuove rendite con decorrenza a partire dall'entrata in vigore della norma.

Le ipotesi effettuate per lo sviluppo della spesa annuale sono le seguenti:

- rendite a orfani studenti in vigore al 31/12/2025: 5.000;
- distribuzione per classi di età delle rendite in vigore (32% per la classe "6-13 anni"; 45% per la classe "14-18 anni"; 23% per la classe "19-26 anni");
- generazione annua di nuove rendite: 500 costante nel decennio oggetto di stima;
- distribuzione per classi di età delle nuove generazioni (45% per la classe "6-13 anni"; 32% per la classe "14-18 anni"; 23% per la classe "19-26 anni").

Per quanto riguarda la copertura la RT assicura che la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016, si rende possibile sulla base dell'attività di monitoraggio e delle conseguenti valutazioni prospettiche in merito al relativo limite di spesa, senza compromissione del riconoscimento dei relativi benefici previsti dalla normativa vigente. Inoltre afferma che il Fondo sociale per occupazione e formazione presenta le necessarie disponibilità.

⁹ Rispetto alla retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120 del medesimo T.U.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
6	Erogazione, da parte dell'INAIL, di borse di studio ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali	S	C		26,0	26,0	26,0		26,0	26,0	26,0		26,0	26,0	26,0
	Riduzione del limite di spesa previsto per la concessione di regimi agevolati di pensionamento anticipato a favore dei lavoratori precoci, di cui all'art. 1, c. 203, della L. 232/2016	S	C		-26,0				-26,0				-26,0		
	Riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, c. 1, lett. a), del D.L. 18/2008	S	C			-26,0	-26,0			-26,0	-26,0			-26,0	-26,0
	Riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, c. 1, lett. a), del D.L. 18/2008 - contribuzione figurativa	S	C			-11,2	-11,2								

Al riguardo, si osserva che, sulla base dei dati forniti, dei quali si prende atto e che appaiono comunque plausibili, il limite di spesa sarebbe rispettato nei primi anni di applicazione anche se sarebbe opportuna una conferma circa l'asserita inversione della percentuale sul totale dei percettori fra le due classi più giovani, che si riscontrerebbe fra i flussi dei nuovi entranti e lo *stock* preesistente.

Per una valutazione degli oneri a regime servirebbe un'integrazione della RT con dati circa i flussi e l'età media delle uscite; in assenza di tali dati non è certo che l'ingresso di 500 soggetti annui sia compensato dalle uscite nell'ambito dell'attuale *stock* di 5.000 soggetti, con la possibilità di un progressivo aumento della platea fino a livelli superiori al tetto di spesa. Va tuttavia evidenziato che l'onere è appunto configurato come limite di spesa e assistito dal meccanismo di monitoraggio ed eventuale blocco di ulteriori concessioni del beneficio, che ne rafforza l'efficacia.

Alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT in ordine alla copertura per il 2026, resi sulla base di dati di monitoraggio - sui quali sarebbe comunque auspicabile acquisire elementi di dettaglio - e verificata la sussistenza delle necessarie risorse presso il Fondo sociale per occupazione e formazione, la loro modulabilità e l'appropriatezza di una riduzione in termini di SNF maggiore di quella teoricamente dovuta per tenere conto dei tipici effetti ridotti delle coperture su tale fondo in termini di indebitamento e fabbisogno, non vi sono rilievi da formulare.

Articolo 9

(Modifica all'articolo 10 della legge 5 maggio 1976, n. 248, in materia di adeguamento dei limiti di età per l'assegno di incollocabilità erogata dall'INAIL)

Il comma 1, sostituendo il numero 2) del terzo comma dell'articolo 10 della legge n. 248 del 1976, conferma che, ai fini del diritto all'assegno di incollocabilità di cui all'articolo 180 del DPR n. 1124 del 1965, sia necessario possedere un'età non superiore ai limiti previsti per l'ammissione al beneficio

dell'assunzione obbligatoria al lavoro, eliminando però la specificazione che essa sia pari a 55 anni per uomini e donne (in realtà attualmente 65 anni) e stabilendo invece che sia adeguata periodicamente all'età pensionabile (di fatto, quindi, portando il limite di età a 67 anni).

Il comma 2 provvede alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 1, valutati in 702.700 euro per l'anno 2026, 782.500 per l'anno 2027, 798.900 per l'anno 2028, 863.700 per l'anno 2029, 873.000 per l'anno 2030, 943.800 per l'anno 2031, 954.000 per l'anno 2032, 973.400 per l'anno 2033, 975.300 per l'anno 2034 e 1.005.200 euro annui a decorrere dall'anno 2035, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 (Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, cap. 3076 dello stato di previsione del MEF).

La RT ricorda che l'articolo 180 del D.P.R. n. 1124 del 1965 riconosce al lavoratore, che abbia subito un evento lesivo e si trovi in condizioni di accertato bisogno, la possibilità di percepire un assegno mensile di incollocabilità.

I successivi interventi normativi (articolo 10 della legge n. 248 del 1976 e articolo 1 della legge n. 29 del 2006), volti al miglioramento della tutela delle prestazioni erogate dall'INAIL, stabiliscono che l'assegno venga rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e venga erogato a partire dal mese successivo alla presentazione della richiesta da parte del lavoratore assicurato.

I requisiti per aver diritto alla prestazione economica sono:

- a) età non superiore a 65 anni;
- b) impossibilità a essere collocato in qualsiasi settore lavorativo, riconosciuta dagli Organismi competenti;
- c) grado di inabilità, per infortuni sul lavoro o malattie professionali, non inferiore al 34% riconosciuto dall'Inail secondo le tabelle allegate al T.U., per eventi verificatisi fino al 31 dicembre 2006;
- d) grado di menomazione dell'integrità psicofisica - danno biologico superiore al 20% riconosciuto secondo le tabelle allegate all'articolo 13 del decreto legislativo n. 38 del 2000, per eventi verificatisi dal 1° gennaio 2007.

L'importo annuo dell'assegno di incollocabilità in vigore dal 1° luglio 2025 ammonta a 3.698,76 euro (D.M. n. 52 del 18.04.2025).

Nell'ipotesi che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si elevi a 67 anni il limite massimo di età per percepire l'assegno di incollocabilità, uniformandosi all'attuale limite di età pensionabile e tenendo conto dell'adeguamento dei requisiti di accesso alla pensione sulla base della variazione della speranza di vita, si stimano gli oneri aggiuntivi per il primo decennio di applicazione 2026-2035.

La platea degli aventi diritto all'assegno di incollocabilità per ogni anno del decennio 2026-2035 è stata quantificata rilevando i percettori dell'assegno di incollocabilità distribuiti per età al 31 dicembre 2024 (ultimo dato disponibile), ai quali sono stati aggiunti i nuovi percettori che si prevede entreranno ogni anno sulla base della serie storica degli assegni erogati dall'INAIL, sottraendo coloro che usciranno dal collettivo per decesso secondo le tavole di mortalità INAIL sottostanti i coefficienti di capitalizzazione di cui al decreto ministeriale n. 39 del 25 marzo 2025.

La spesa annua è stata calcolata rivalutando gli importi degli assegni per il periodo oggetto di valutazione 2026-2035 secondo un'ipotesi di variazione dell'indice Istat FOI.

La tabella che segue riporta l'onere annuo aggiuntivo valutato dalla proposta di variazione normativa.

Onere annuo aggiuntivo valutato

(importi espressi in migliaia di euro)

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
702,7	782,5	798,9	863,7	873	943,8	954	973,4	975,3	1.005,2

Le suddette valutazioni tengono conto dell'adeguamento dei requisiti di accesso alla pensione alla variazione della speranza di vita alla luce del quadro normativo vigente.

Ai suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
1	Adeguamento dei limiti di età per l'assegno di incollocabilità erogato dall'INAIL	S	C		0,7	0,8	0,8		0,7	0,8	0,8		0,7	0,8	0,8
2	Riduzione del Fondo per le esigenze di spesa indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C		-0,7	-0,8	-0,8		-0,7	-0,8	-0,8		-0,7	-0,8	-0,8

Al riguardo, pur rilevando che la base per la metodologia di calcolo appare corretta, si evidenzia che la RT non fornisce alcun dato inerente alla platea per supportare la quantificazione.

Comunque, sulla base dei dati forniti la platea corrisponderebbe a circa 190 soggetti e dato che gli oneri per il 2026 e per il 2027 non differiscono molto, risulta confermato che, in conformità della novella, l'intera platea è stata inclusa già nel primo anno, con il computo sia dei 65enni sia dei 66enni.

L'incremento nel 2027 potrebbe essere dovuto all'incremento di tre mesi dell'età pensionabile¹⁰ oppure a dati demografici. Appaiono comunque necessari ulteriori elementi informativi e, in particolare, indicazioni circa le platee coinvolte e chiarimenti circa il previsto aumento degli oneri ogni biennio (nel 2027, 2029, 2031, etc.).

Nulla da osservare per i profili di copertura, atteso che il Fondo inciso presenta le necessarie risorse.

¹⁰ L'articolo 43 disegno di legge di bilancio 2026 attualmente all'esame del Senato (AS 1689) riduce l'incremento ad un mese per il 2027.

Articolo 10

(Disposizioni in materia di norme UNI)

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 30 del decreto legislativo n. 81 del 2008:

- la lettera *a*), modificando il comma 5, primo periodo, dispone che si presumono conformi ai requisiti definiti nel medesimo articolo 30 (per le parti corrispondenti) anche i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente non più al *British Standard OHSAS 18001:2007*, bensì alla norma *UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024*;
- la lettera *b*), inserendo il comma *5-ter*, stabilisce che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove la stipula di convenzioni tra l'INAIL e l'Ente nazionale di normazione (UNI), per la consultazione gratuita delle norme tecniche di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, e delle altre norme di particolare valenza per i temi della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché per l'elaborazione, da parte di UNI, di un bollettino ufficiale delle norme tecniche emanate da pubblicare periodicamente sui siti internet istituzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INAIL e dell'UNI. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio dell'INAIL.

La RT, oltre ad illustrare il comma 1, lettera *a*), ribadisce che la lettera *b*) prevede la consultazione gratuita delle Norme Uni da parte dei diversi operatori della prevenzione (quali le imprese, i Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP), i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), i coordinatori per la progettazione e l'esecuzione dei lavori) e delle Pubbliche amministrazioni.

Con successive convenzioni tra UNI e INAIL sarà definito l'elenco delle norme tecniche da rendere disponibili in consultazione, nonché i contenuti e le modalità di pubblicazione del bollettino delle norme tecniche sui siti istituzionali dei predetti enti e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli oneri da rimborsare ad UNI a copertura del mancato introito, nella misura massima annua di 280.000 euro.

Agli oneri previsti nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per le iniziative di attività di prevenzione programmate dall'INAIL, con allocazione contabile sulla voce U.1.03.02.02.– “Missione 3 Programma 3”.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, si osserva preliminarmente che l'importo massimo dell'onere che l'INAIL dovrà sostenere in favore dell'UNI è stabilito nella sua entità e definito come limite di spesa soltanto dalla RT, nulla prevedendo in tal senso il dispositivo. Andrebbe chiarito sulla base di quali parametri sia stato individuato l'importo di 280.000 euro, in particolare con riferimento agli introiti attualmente percepiti dall'UNI.

Per quanto attiene alla copertura a carico del bilancio dell'INAIL, prevista dall'ultimo periodo della lettera *b*), andrebbe indicata l'entità dell'appostamento complessivo presso la voce U.1.03.02.02 e delle risorse sostanzialmente non disponibili perché già destinate ad altri utilizzi, onde verificare la capienza della posta di bilancio incisa e l'assenza di pregiudizi per interventi già avviati o programmati. Si rappresenta poi che il codice

U.1.03.02.02 si riferisce alle spese per "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta" nel bilancio 2025 dell'INAIL¹¹. Un chiarimento sul punto sarebbe auspicabile, atteso che gli oneri in questione non sembrano riconducibili a tale finalità.

Articolo 11

(Anticipazioni di cassa tra le gestioni assicurative amministrate dall'INAIL)

Il comma 1 dispone l'applicazione a tutte le gestioni assicurative amministrate dall'INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2026, della disposizione di cui all'articolo 69, comma 15, della legge n. 388 del 2000 (ai sensi della quale le movimentazioni tra le gestioni dell'INPDAP di cui al comma 14 sono evidenziate con regolazioni e non determinano oneri od utili; il citato comma 14 stabilisce che la gestione finanziaria e patrimoniale dell'INPDAP è unica, ed è unico il bilancio dell'Istituto, per tutte le attività relative alle gestioni ad esso affidate, le quali conservano autonoma rilevanza economico-patrimoniale nell'ambito della gestione complessiva dell'Istituto stesso).

La RT chiarisce che la disposizione di cui all'articolo 69, comma 15, della legge n. 388 del 2000 è stata introdotta con riferimento alle gestioni confluite nell'INPDAP e successivamente applicata, per effetto dell'articolo 1, comma 185, della legge n. 205 del 2017, anche a tutte le gestioni amministrate dall'INPS.

La disposizione rileva sulle regolazioni contabili interne fra le gestioni INAIL, risultando neutrale sul complessivo bilancio dell'Istituto.

La Rel. III. aggiunge che la norma regola, in particolare, le movimentazioni contabili e cioè le anticipazioni di cassa tra le gestioni amministrative all'interno del bilancio dell'Ente previdenziale, secondo un principio solidaristico, stabilendo che esse non producono interessi tra le gestioni coinvolte.

Le anticipazioni di cassa nell'ambito del bilancio INAIL hanno riguardato finora principalmente la gestione Agricoltura che ha potuto beneficiare, soprattutto in passato, di anticipazioni dal resto delle gestioni assicurative dell'Istituto (Industria, Marittimi, RX, infortuni domestici), per far fronte alla spesa per prestazioni, in relazione all'insufficienza delle sue entrate contributive.

La norma, alla luce della circostanza che gli avanzi di cassa del bilancio INAIL affluiscono alla Tesoreria Unica dello Stato e non producono interessi per l'Istituto, anche in un'ottica di semplificazione, evita di aggravare o di far beneficiare le gestioni assicurative per operazioni contabili legate alle anticipazioni di cassa interne al bilancio complessivo dell'Istituto, quindi a somma zero, ferma restando la loro evidenziazione e regolazione.

¹¹ La descrizione estesa del capitolo U.1.03.02.02 indica "Rimborso spese per missioni nazionali del personale EPNE e del comparto Ricerca per attività ispettiva, di verifica, controllo ed erogazione di servizi a terzi a pagamento, Rimborso spese per missioni all'estero del personale del comparto Ricerca per erogazione di servizi a terzi a pagamento, Attività di ricerca finanziata, Rimborsi spese missioni per attività istruttoria ed ispettiva D.Lgs. 105/2015 - Seveso III, Spese per la comunicazione istituzionale e l'informazione all'utenza, organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni per la prevenzione, organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni per attività di ricerca certificazione e verifica, spese per l'informazione prevenzionale". Cfr. INAIL, [bilancio 2025](#), p.120.

La norma, peraltro, evita di aggravare in termini negativi la singola gestione assicurativa dell'Agricoltura, per operazioni contabili di cassa che, si ribadisce, non hanno impatti effettivi sul bilancio dell'INAIL, trattandosi di operazioni di dare/avere tra gestioni, nell'ambito dello stesso bilancio e, dunque, consolidate al suo interno.

La RT riprende e conclude affermando che dalla disposizione non derivano, pertanto, effetti a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare, alla luce della portata della norma, dei chiarimenti forniti dalla RT e dalla Rel. Ill., nonché dell'assenza di oneri ascritti all'estensione all'INPS - operata con la legge n. 205 del 2017 - dell'efficacia della disposizione in questione.

Articolo 12 ***(Disposizioni in materia di personale medico dell'INAIL)***

L'articolo 12 autorizza l'INAIL, nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti e a decorrere dal 1° novembre 2025 previo espletamento di selezione comparativa, alla stabilizzazione dei medici specialisti e degli infermieri già titolari, dal 1° novembre 2022, in base a una precedente norma transitoria – che faceva riferimento a un contingente massimo di 170 unità – di contratti di lavoro subordinato a termine, di durata massima pari a 36 mesi, con il medesimo Istituto. In tale ambito, la stabilizzazione è ammessa per i soggetti che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e che risultano in servizio alla data del 30 giugno 2025.

La RT conferma che la norma autorizza l'INAIL a stabilizzare nei propri ruoli, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, previo espletamento di selezione comparativa riservata, il personale con contratto a tempo determinato di cui all'articolo 20-*quater*, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022 n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

Tali contratti sono stati avviati a decorrere dal 1° novembre 2022.

Precisa che la stabilizzazione opera nei confronti dei dipendenti interessati (28 medici e 66 infermieri) che abbiano maturato determinati requisiti ovvero: a) aver lavorato per almeno 24 mesi continuativi nella qualifica ricoperta; b) risultino in servizio alla data del 30 giugno 2025.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, posto che gli effetti delle disposizioni in esame rientrano nell'ambito delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, nulla da osservare.

Articolo 13

(Disposizioni per l'efficientamento e la semplificazione dei controlli in materia di lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

Il comma 1 stabilisce che, preventivamente, per ogni ventiquattro ore compiute di missione, l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) provvede alla corresponsione di una somma forfetaria alternativa ad ogni altra indennità e rimborso. Tale somma – autorizzata nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e nell'ambito del bilancio dell'Istituto già destinate alla corresponsione delle indennità e dei rimborsi correlati alle attività ispettive – sarà determinata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A tale fine inserisce il comma 2-bis all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149.

Il comma 2 estende all'Ispettorato l'esenzione dal pagamento delle spese degli atti processuali, di cui all'articolo 158 del D.P.R. n. 115/2002, compreso il contributo unificato, già prevista per le amministrazioni pubbliche parti di un processo. Ai relativi oneri, valutati in 2.000 euro per il 2025 e in 10.000 euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. A tal fine reca una apposita norma interpretativa.

Il comma 3, alle lettere a) e b), stabilisce che per le imprese costituite in forma societaria – attraverso modifiche all'articolo 5, comma 1, del D.L. n. 179/2012 - l'obbligo di indicare il domicilio digitale non grava su tutti gli amministratori dell'impresa, come previsto finora, ma sull'amministratore unico o sull'amministratore delegato o, in mancanza, sul Presidente del consiglio di amministrazione. Per le imprese già iscritte nel registro delle imprese si prevede che esse comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico. Viene altresì specificato che il domicilio digitale dei suddetti amministratori non può coincidere con quello dell'impresa.

Il comma 4 prevede che in caso di mancata comunicazione del domicilio digitale si dispone che l'ufficio del registro delle imprese sospende la domanda di iscrizione ricevuta in attesa che essa sia integrata con il domicilio digitale.

La RT riferisce che l'articolo introduce alcune disposizioni per l'efficientamento e la semplificazione della attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale.

Al comma 1 si consente all'Ispettorato nazionale del lavoro di erogare al personale dipendente che svolga attività ispettiva una somma forfetaria, da determinarsi con decreto *ad hoc* del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione agli incarichi di missione che abbiano una durata di almeno 24 ore, in alternativa a ogni altra indennità e rimborso.

Segnala che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica considerato che tale erogazione avviene nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio dell'Ispettorato già destinate alla corresponsione delle indennità e dei rimborsi correlati alle attività ispettive.

Precisa che tale somma potrà andare a sostituire le indennità e rimborsi previsti dall'articolo 19 del D.P.C.M. 23 febbraio 2016 secondo il quale "al personale di cui al

comma 1 compete, per le missioni da svolgere in un Comune o in una località diversi dalla sede di servizio:

- a) una indennità chilometrica nella misura indicata dall'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni in caso di utilizzo del mezzo proprio;
- b) una specifica indennità volta a favorire la messa a disposizione del mezzo proprio. La misura dell'indennità è individuata, compatibilmente con le risorse disponibili, con provvedimento del direttore ed è corrisposta sulla base delle giornate di effettivo utilizzo del mezzo proprio;
- c) in relazione alla sola attività di vigilanza, un'indennità oraria quantificata in euro 1,00 nel limite di 8 ore giornaliere; la misura dell'indennità può essere modificata con apposito provvedimento del direttore in relazione alle effettive disponibilità di bilancio;
- d) il rimborso delle spese effettivamente e direttamente sostenute e documentate di vitto. In ogni caso, per le trasferte di durata superiore alle 8 e inferiore alle 12 ore, è riconosciuto il rimborso della spesa documentata per un pasto nel limite giornaliero di euro 22,26; per quelle di durata superiore alle 12 ore, è riconosciuto il rimborso della spesa documentata per due pasti nel limite complessivo di euro 44,26;
- e) il rimborso delle spese di alloggio effettivamente e direttamente sostenute e documentate in caso di missione di durata superiore alle 12 ore;
- f) il rimborso delle spese di viaggio, ivi comprese quelle relative ai mezzi di trasporto urbano, effettivamente e direttamente sostenute e documentate”.

In merito alla norma di cui al comma 2, riferisce che questa ha natura interpretativa, in quanto chiarisce che l'articolo 158 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 si interpreta nel senso che l'esenzione dal pagamento delle spese degli atti processuali, compreso il contributo unificato, si applica anche all'Ispettorato nazionale del lavoro.

Rileva conclusivamente che tenuto conto dell'esiguità delle procedure di recupero e l'esiguo valore in termini economici degli importi delle prenotazioni a debito nel corso dei recenti anni, si può ipotizzare in via prudenziale un onere per il mancato introito per l'Erario dovuto a titolo di contributo unificato e a titolo di altre imposte, nonché un onere dovuto a titolo di pagamento delle spese forfettarie di notifica, pari a circa 2.000 euro per l'anno 2025 (rateo di due mesi) e a circa euro 10.000 annui (importo arrotondato per eccesso) a decorrere dall'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, che reca le necessarie disponibilità.

I commi 3 e 4 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori e minori spese correnti e minori entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
2	Esenzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro al pagamento delle spese degli atti processuali, incluso il contributo unificato	E	EXT	-0,002	-0,010	-0,010	-0,010								
	Esenzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro al pagamento delle spese degli atti processuali, incluso il contributo unificato - maggiori spazi di spesa INL	S	C					0,002	0,010	0,010	0,010	0,002	0,010	0,010	0,010
	Riduzione Tabella A - GIUSTIZIA	S	C	-0,002	-0,010	-0,010	-0,010	-0,002	-0,010	-0,010	-0,010	-0,002	-0,010	-0,010	-0,010

Al riguardo, sul comma 1, premesso che la corresponsione della somma forfetaria alternativa ad indennità e rimborsi spese di missione avverrà nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro, andrebbero esplicitati gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione, che dipenderanno dall'ammontare della somma la cui determinazione è rimessa ad un decreto ministeriale.

Dato che la somma forfetaria sarà riconosciuta a richiesta del dipendente, è da presumere che sarà erogata solo nei casi in cui risulterà maggiore dell'indennità attualmente riconosciuta. Andrebbe quindi fornito il dato relativo all'attuale spesa per missioni del personale dell'Ispettorato escludendo la spesa per missioni di durata inferiore a 24 ore, posto che la norma si applica soltanto alle missioni di almeno 24 ore. Sarebbe altresì utile acquisire una stima del possibile incremento della spesa, evidenziando le risorse disponibili nel bilancio dell'Istituto¹², nonché una proiezione dell'onere complessivo atteso, considerando anche le assunzioni previste all'articolo 4 del testo in esame.

Infine, andrebbero fornite assicurazioni sul rischio di possibili contenziosi volti al riconoscimento della medesima indennità sostitutiva del trattamento di missione da parte di funzionari in servizio presso enti previdenziali su cui ricadono funzioni ispettive analoghe a quelle del personale ispettivo dell'INL. Sul punto, si rammenta che il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 17 della legge di contabilità prescrive che per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la RT debba contenere, oltre ai dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario e sugli automatismi diretti e

¹² In proposito, si segnala che l'INL opera avvalendosi di una contabilità speciale di Tesoreria. Cfr. Conto Riassuntivo Tesoro, agosto 2025, Tabella O, pagina 50.

indiretti che ne conseguono, anche elementi informativi sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili a quelli direttamente interessati dalle norme.

Sul comma 2, pur se la RT afferma che nel corso dei recenti anni le procedure di recupero sono state esigue ed esiguo è stato il valore in termini economici degli importi delle prenotazioni a debito, andrebbero comunque forniti i relativi dati al fine di verificarne la quantificazione.

Quanto ai profili di copertura, dal momento che si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, non ci sono osservazioni.

Articolo 14

(Disposizioni per favorire l'occupazione e la sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso il Sistema informativo per l'Inclusione sociale e lavorativa)

Il comma 1, al fine di favorire la trasparenza nel mercato del lavoro e le pari opportunità tra i lavoratori, nonché di rafforzare le misure di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e altresì di monitorare gli effetti dell'intervento pubblico, dispone che, a decorrere dal 1° aprile 2026, i datori di lavoro privati che chiedono benefici contributivi, comunque denominati e finanziati con risorse pubbliche, per l'assunzione di personale alle proprie dipendenze pubblicano la disponibilità della posizione di lavoro sul Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 48 del 2023. Ai fini del riconoscimento dei benefici, resta fermo l'obbligo per il datore di lavoro di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il comma 2 consente che, a decorrere dal 1° aprile 2026, le comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge n. 510 del 1996¹³, siano effettuate dai datori di lavoro, nonché dai soggetti abilitati e autorizzati di cui alla legge n. 12 del 1979, anche tramite il sistema SIISL.

Il comma 3 prevede che il SIISL esponga gli esiti della verifica dei dati autocertificati dall'utente iscritto e li renda disponibili al datore di lavoro che lo assume, anche al fine di rafforzare le garanzie di affidabilità e sicurezza nella gestione del rapporto di lavoro.

Il comma 4 obbliga le Agenzie per il Lavoro, nei termini di cui al comma 1, alla pubblicazione sul SIISL di tutte le posizioni di lavoro che gestiscono e, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, e consente che esse accedano alla piattaforma SIISL per individuare i candidati idonei rispetto alle posizioni lavorative pubblicate.

Il comma 5 demanda a un decreto ministeriale, da adottarsi entro il 30 dicembre 2025, l'individuazione delle modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4.

Il comma 6 prevede l'iscrizione dei lavoratori di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 286 del 1998 (lavoratori extra UE), per il tramite dei soggetti indicati al comma 1 dello stesso articolo 23 (soggetti formatori), sul Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL). Con decreto

¹³ Si tratta delle comunicazioni che il datore di lavoro deve effettuare al servizio territorialmente competente in relazione all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, nonché di lavoro intermediato da piattaforma digitale.

interministeriale, da adottarsi entro il 30 novembre 2025, sono individuate le modalità attuative della presente disposizione.

Il comma 7, modificando il comma 6 dell'articolo 19 della legge n. 132 del 2025, integra la composizione del Comitato di coordinamento delle attività di indirizzo su enti, organismi e fondazioni che operano nel campo dell'innovazione digitale e dell'intelligenza artificiale, prevedendovi anche la presenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il comma 8 prescrive che all'attuazione del presente articolo si provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT ribadisce che le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che le implementazioni del SIISL avverranno a risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai fini dell'implementazione della piattaforma SIISL sono infatti già state stanziati nel bilancio dell'INPS le risorse necessarie. Allo stesso modo, nel bilancio del Ministero del lavoro sono presenti stanziamenti per la reingegnerizzazione delle Comunicazioni obbligatorie utili alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nel prendere atto delle assicurazioni fornite dalla RT in ordine alla sussistenza delle risorse necessarie allo sviluppo del SIISL presso il bilancio dell'INPS e alla reingegnerizzazione delle Comunicazioni obbligatorie presso il bilancio del Ministero del lavoro, andrebbero forniti chiarimenti circa l'entità delle somme necessarie e i capitoli di bilancio che verranno incisi, escludendo il verificarsi di pregiudizi per interventi già previsti.

Nulla da osservare sul comma 7, atteso che la disposizione ora modificata esclude espressamente che per la partecipazione al Comitato ivi previsto spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Articolo 15

(Rafforzamento della cultura della prevenzione e tracciamento dei mancati infortuni)

Il comma 1, al fine di promuovere il miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di ridurre l'incidenza degli infortuni, stabilisce che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con l'INAIL, sentite le parti sociali, adotta, entro il 30 aprile 2026, linee guida per l'identificazione, il tracciamento e l'analisi dei mancati infortuni da parte delle imprese con più di 15 dipendenti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità attraverso le quali le imprese di cui al presente comma comunicano i dati aggregati relativi agli eventi segnalati come mancati infortuni e le azioni correttive o preventive intraprese per il miglioramento della sicurezza, nonché i criteri utili alla predisposizione annuale di un rapporto di monitoraggio nazionale sui mancati infortuni, anche ai fini della definizione di interventi formativi e di sostegno tecnico alle imprese.

Il comma 2 dispone che alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

La RT ribadisce che il presente articolo non introduce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche alla luce della clausola di invarianza finanziaria in esso contenuta.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, si osserva che andrebbero fornite rassicurazioni in ordine all'effettiva sostenibilità della clausola d'invarianza finanziaria di cui al comma 2, atteso che l'implementazione di un sistema di comunicazione (per l'INAIL di ricezione) degli eventi segnalati come mancati infortuni, delle azioni preventive o correttive intraprese e dei criteri utili per la predisposizione di un rapporto annuale di monitoraggio sui mancati infortuni, nonché l'elaborazione da parte dell'INAIL di tale rapporto di monitoraggio, non sembrerebbero attività aggiuntive di limitata entità. Sarebbe utile pertanto acquisire elementi sull'ammontare degli oneri attesi e delle risorse appostate presso il bilancio dell'INAIL che si intendono utilizzare, al fine di verificare che tali attività potranno essere sostenute con le risorse disponibili a l.v.

Articolo 16

(Attività di prevenzione e vigilanza dei dipartimenti di prevenzione territoriali del Servizio sanitario nazionale in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro)

Il comma 1 inserisce i seguenti commi nell'articolo 13 del decreto legislativo n. 81 del 2008:

- il comma 6-bis prevede che gli introiti di cui al comma 6 (si tratta delle somme introitate dalle ASL e dall'Ispettorato nazionale del lavoro, in qualità di organo di vigilanza, qualora, verificato l'adempimento alla prescrizione da parte del datore di lavoro, quest'ultimo è ammesso dall'organo di vigilanza a pagare in sede amministrativa una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa), per la parte allocata sull'apposito capitolo regionale (l'altra parte è trasferita al bilancio dell'INL), siano ripartiti annualmente fra le aziende sanitarie locali in proporzione al numero di posizioni assicurative territoriali, all'incidenza dei singoli fattori di rischio delle attività produttive e alla gravità degli infortuni e delle malattie professionali e siano esclusivamente finalizzati ad attività di sorveglianza epidemiologica di rischi e danni associati all'esposizione professionale, al rafforzamento dell'attività svolta dai servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro mediante l'acquisizione di personale aggiuntivo a tempo determinato o con altre tipologie di lavoro flessibili, di risorse strumentali, nonché ad attività di formazione e aggiornamento professionale o di promozione del miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche con azioni di comunicazione rivolte alla popolazione. Gli introiti di cui al comma 6 possono essere finalizzati, in caso di carenza di personale, ferme le finalità indicate al primo periodo, al ricorso a prestazioni aggiuntive per il personale del ruolo sanitario del comparto e della dirigenza, quale ulteriore quota di finanziamento ad integrazione dei limiti di costo aziendale previsti nei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro. Le regioni e le province autonome provvedono alla ripartizione degli introiti di cui al presente comma e alla definizione dell'ammontare delle eventuali risorse da destinare

alle prestazioni aggiuntive del personale dipendente, sentito il Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 7;

- il comma 6-ter stabilisce che, fermo restando quanto previsto dal comma 6-bis, al fine di aumentare le attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali svolte dalle aziende sanitarie locali, gli introiti di cui al comma 6 che integrano il capitolo regionale che dovessero residuare, possono essere destinati al personale del comparto e della dirigenza dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza delle aziende sanitarie locali, quale trattamento accessorio in misura non superiore al 15% dello stipendio tabellare lordo, i cui criteri di attribuzione sono definiti nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro nei limiti delle risorse che si rendono annualmente disponibili a decorrere dall'anno 2025;
- il comma 6-quater dispone che le eventuali economie che in corso anno si dovessero verificare, con riferimento alle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolte dai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali di cui al comma 6-bis, possono essere utilizzate nel medesimo anno per finalità coerenti con le attività di competenza dei dipartimenti medesimi, trattandosi di articolazioni polifunzionali.

Il comma 2, modificando l'articolo 15, comma 2, della legge n. 125 del 2001, stabilisce che i controlli alcolometrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati, oltre che dal medico competente, anche dal personale sanitario (e non più soltanto dai medici del lavoro) dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali.

La RT afferma che il comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limita a consentire un ulteriore impiego di somme già di spettanza delle ASL ai sensi della normativa previgente.

Anche il comma 2 non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che già attualmente le somme in questione sono destinate alla spesa dal citato comma 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 81 del 2008, che prevede che tali introiti integrino “l'apposito capitolo regionale e il bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL. e dall'Ispettorato”. Inoltre, anche se le somme in questione sono caratterizzate da erraticità e indeterminatezza *ex ante*, le norme in esame non sembrano prevedere corresponsioni di somme che esulino da una possibile programmazione annuale, che permetterebbe di contenere con certezza gli oneri entro il limite delle risorse introitate.

Articolo 17

(Sorveglianza sanitaria e promozione della salute)

Il comma 1 apporta le seguenti modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008:

- la lettera *a*), integrando l'articolo 20, comma 2, lettera *i*), stabilisce che i controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente devono essere computati nell'ambito dell'orario di lavoro, ad eccezione di quelli compiuti in fase preassuntiva;
- la lettera *b*), inserendo la lettera *a-bis*) nell'articolo 25, comma 1, dispone che il medico competente fornisce informazioni ai lavoratori sull'importanza della prevenzione oncologica, promuovendo l'adesione ai programmi di *screening* oncologici previsti dai livelli essenziali di assistenza (LEA), informando le lavoratrici e i lavoratori sulla loro finalità e utilità, anche con il supporto di campagne informative a tale scopo promosse dal Ministero della salute;
- la lettera *c*), inserendo il comma *2-bis*) nell'articolo 39, demanda ad apposito decreto ministeriale, da adottare entro il 31 ottobre 2026, la definizione dei requisiti delle strutture esterne, pubbliche o private, convenzionate con l'imprenditore, in cui il medico competente svolge la propria opera in qualità di dipendente o collaboratore;
- la lettera *d*) modifica l'articolo 41 nei seguenti termini:
 - il numero 1), aggiungendo la lettera *e-quater*) al comma 2, stabilisce che la sorveglianza sanitaria comprende la visita medica, effettuata prima o durante il turno lavorativo, in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope, finalizzata alla verifica che il lavoratore non si trovi sotto effetto delle predette sostanze, per le attività lavorative ad elevato rischio infortuni individuate ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 125 del 2001¹⁴, e dell'articolo 125 del testo

¹⁴ Le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi sono state individuate con provvedimento del 16 marzo 2006 (GU n. 75 del 30-3-2006): 1) attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi: a) impiego di gas tossici; b) conduzione di generatori di vapore; c) attività di fochino; d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali; e) vendita di fitosanitari; f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari; g) manutenzione degli ascensori; 2) dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (art. 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334); 3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; 4) mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista; 5) vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private; 6) attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado; 7) mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata; 8) mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto: a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada; b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario; c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di carriera e di mensa; d) personale navigante delle acque interne; e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri; f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie; g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi; h) responsabili dei fari; i) piloti d'aeromobile; l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo; m) personale certificato dal registro aeronautico italiano; n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea; o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti; p) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci; 9) addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi; 10) lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza; 11) capiforno e conduttori addetti

unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al DPR n. 309 del 1990, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di controlli relativi all'assunzione di alcool e di sostanze stupefacenti, psicotrope o psicoattive;

- il numero 2), modificando il comma 4, stabilisce che anche le appena citate visite mediche, eseguite a cura e a spese del datore di lavoro, oltre a comprendere gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente, sono finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti;
- la lettera e), aggiungendo il comma 3-*quater* all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81, stabilisce che, ai fini del potenziamento multidisciplinare della medicina del territorio, gli organismi paritetici delle imprese fino a 10 lavoratori e dei lavoratori aderenti al sistema della bilateralità, possono adottare iniziative finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 mediante convenzioni con le aziende sanitarie locali ovvero mediante convenzioni con medici competenti.

Il comma 2 consente che, nell'ambito della contrattazione collettiva, a valere sulle risorse allo scopo destinate, siano introdotte misure idonee a sostenere iniziative di promozione della salute nei luoghi di lavoro e a garantire ai lavoratori la fruizione di permessi retribuiti per effettuare, durante l'orario di lavoro, gli *screening* oncologici inclusi nei programmi di prevenzione del Servizio sanitario nazionale.

La RT afferma che le disposizioni in esame non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Dopo aver ribadito il contenuto del comma 1, lettera a), chiarisce che le campagne informative richiamate dalla lettera b) verranno organizzate nell'ambito della programmazione ordinaria del Ministero della salute per ciò che attiene alle attività di comunicazione istituzionale, a valere sulle ordinarie risorse di bilancio, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nulla aggiunge sulle lettere c), d) ed e), mentre, con riferimento alle disposizioni di cui al comma 2, rappresenta che lo stesso dispositivo chiarisce che la copertura finanziaria è da individuare nell'ambito della contrattazione collettiva, a valere sulle risorse all'uopo destinate. Pertanto, considerando l'invarianza delle somme complessive destinate alla predetta contrattazione, non si ravvisano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare sulle lettere a), b), c) ed e) del comma 1.

In relazione alla lettera d), si osserva che la nuova tipologia di visita medica, specificamente rivolta ad individuare situazioni in cui il lavoratore potrebbe essere sotto l'effetto di sostanze alcoliche o psicotrope, atteso che, ai sensi del già vigente comma 4 dell'articolo 41 anche tali visite saranno a carico del datore di lavoro, appare suscettibile di determinare oneri aggiuntivi anche a carico delle amministrazioni pubbliche in qualità

ai forni di fusione; 12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari; 13) operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi; 14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.

di datori di lavoro (tra le attività lavorative coinvolte vi sono ad esempio le mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e le attività di insegnamento nelle scuole).

In relazione al comma 2, pur prendendo atto del vincolo normativo e dei chiarimenti forniti dalla RT, si osserva che la previsione di risorse destinate a misure idonee a sostenere iniziative di promozione della salute nei luoghi di lavoro e a garantire ai lavoratori la fruizione di permessi retribuiti per effettuare, durante l'orario di lavoro, gli *screening* oncologici, potrebbe di fatto portare ad accrescere l'ammontare delle somme dedicate alla contrattazione collettiva, compresa quella afferente al comparto delle PP.AA..

Articolo 18

(Organizzazioni di volontariato della protezione civile)

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni al decreto legislativo n. 81 del 2008:

- la lettera *a*), modificando l'articolo 2, comma 1, lettera *a*), assimila il volontario di protezione civile o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a un lavoratore nei limiti di quanto previsto dall'articolo 3-*bis*, di nuova introduzione;
- la lettera *b*), intervenendo sull'articolo 3, comma 3-*bis*, chiarisce che nei riguardi delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008 si applichino esclusivamente nei limiti e con le modalità previsti dall'articolo 3-*bis*, di nuova introduzione;
- la lettera *c*) aggiunge l'articolo 3-*bis* (Organizzazioni di volontariato della protezione civile).

I seguenti sono i commi del nuovo articolo 3-*bis*.

Il comma 1 reca le definizioni di “organizzazione di protezione civile”, “formazione”, “informazione”, “addestramento” e “controllo sanitario”.

Il comma 2, ai fini dell'applicazione del presente decreto, equipara il volontario della protezione civile aderente alle organizzazioni di cui al comma 1, al lavoratore esclusivamente per le attività di cui ai commi 3 e 4, fermo restando il dovere di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone, presenti nelle sedi delle organizzazioni nonché sui luoghi di intervento, di formazione e di esercitazione, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione e informazione, alle istruzioni operative, alle procedure, alle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuale in dotazione; inoltre il legale rappresentante delle organizzazioni di cui al comma 1, è tenuto all'osservanza degli obblighi di cui ai commi 3, 4 e 5, salvi i casi in cui sussistano rapporti di lavoro, qualunque sia la relativa tipologia contrattuale.

Il comma 3 stabilisce che le organizzazioni di cui al comma 1 curano che il volontario aderente nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti, e sulla base dei compiti da lui svolti, riceva formazione, informazione e addestramento, nonché sia sottoposto al controllo sanitario, anche in collaborazione con i competenti servizi regionali, nel rispetto dei principi previsti dal codice di materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, fatto salvo quanto previsto ai commi 6, 7 e 8 in materia di sorveglianza sanitaria. Il controllo sanitario può essere assicurato dalle componenti mediche interne delle organizzazioni, ove presenti, ovvero mediante accordi tra organizzazioni, ovvero dalle strutture del SSN pubbliche o private accreditate.

Il comma 4 prevede che le organizzazioni di cui al comma 1 curino che il volontario aderente, nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti e sulla base dei compiti da lui svolti, sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo

specifico impiego e sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.

Il comma 5 prevede che le sedi delle organizzazioni di cui al comma 1, salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un'attività lavorativa, nonché i luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento dei volontari di protezione civile, non siano considerati luoghi di lavoro.

Il comma 6 dispone che le organizzazioni di cui al comma 1, la Croce Rossa Italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico individuano i propri volontari che, nell'ambito dell'attività di volontariato, svolgono azioni che li espongono ai fattori di rischio di cui al presente decreto in misura superiore alle soglie previste e negli altri casi contemplati nel presente decreto, affinché siano sottoposti alla necessaria sorveglianza sanitaria.

Il comma 7 stabilisce che nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta l'individuazione dei volontari appartenenti alle organizzazioni di cui al comma 1, nonché degli organismi equivalenti alla Croce Rossa Italiana e al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e dei Corpi dei vigili del fuoco volontari dei comuni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, avviene a cura delle autorità competenti della protezione civile, che stabiliscono altresì le modalità di valutazione del rischio dei volontari ai fini di attuare la eventuale sorveglianza sanitaria.

Il comma 8 stabilisce che lo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del presente decreto, compatibili con le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato, avviene secondo le modalità definite dal decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 6 aprile 2012, e successive modificazioni e integrazioni.

Il comma 9 estende l'applicazione delle disposizioni del presente articolo al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, alle componenti volontaristiche della Croce Rossa Italiana nonché agli organismi equivalenti esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano e ai Corpi dei vigili del fuoco volontari dei comuni delle medesime province autonome e alla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

Il comma 10 richiede che l'organizzazione per i volontari della Croce Rossa Italiana, ivi comprese le disposizioni in materia di caratteristiche, visibilità e sicurezza dell'uniforme identificativa, comprenda un'articolazione di compiti e responsabilità, a livello centrale e territoriale, conforme al principio di effettività di cui all'articolo 299 del presente decreto.

Il comma 11 conferma l'applicazione, al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 139 del 2006, delle disposizioni previste per il personale permanente del medesimo Corpo.

Il comma 12 vieta che l'applicazione delle disposizioni del presente articolo comporti l'omissione o il ritardo delle attività e dei compiti di protezione civile, connessi agli eventi di cui al codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.

Il comma 13 prevede che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata in materia di protezione civile, possano essere definite ulteriori misure relative all'informazione, alla formazione, all'addestramento, alle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuali idonei, al controllo sanitario e alla sorveglianza sanitaria, nel rispetto dei livelli generali di tutela della salute e sicurezza previsti dal presente articolo.

Il comma 2 dell'articolo 18 in esame stabilisce che, ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 1, lettera c), capoverso 3-*bis*, comma 3, sono considerate le attività di formazione, informazione, addestramento e controllo sanitario svolte, anteriormente al 31 ottobre 2025, in favore dei volontari aderenti alle organizzazioni di protezione civile, compatibilmente con gli scenari di rischio ove già individuati dalle autorità competenti ai sensi del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.

La RT afferma che il presente articolo apporta modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Le disposizioni confermano, limitandosi a innalzare la fonte normativa, quanto già previsto a normativa vigente senza, quindi, determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La Rel. III. precisa che l'articolo aggiunto, nell'elevare la fonte della disciplina, riproduce quanto previsto in materia dal decreto interministeriale 13 aprile 2011, recante “Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 81 del 2008, come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 106 del 2009, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.

La disciplina sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori è infatti dettata da una norma primaria, ragion per cui, pure potendo rinviarsi a un atto secondario la regolazione di misure di dettaglio, il nucleo essenziale della relativa disciplina, anche in ragione di un corretto rapporto tra fonti dell'ordinamento, dovrebbe essere contenuto in un atto primario.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, constatato che il presente articolo ‘legifica’ una disciplina relativa alle organizzazioni di volontariato della protezione civile collocandola all'interno del decreto legislativo n. 81 del 2008, laddove essa era finora consegnata a un decreto ministeriale, e che esso riproduce la previgente normativa relativa alle organizzazioni di volontariato della protezione civile (che comunque non sono ricomprese nel novero delle PP.AA.) ma anche quella afferente alla Croce Rossa Italiana (viceversa inclusa in tale elenco), non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 19

(Misure urgenti per il personale assunto con contratti di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

L'articolo prevede misure urgenti per il personale assunto con contratti di lavoro stipulati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dai soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale personale è stato assunto per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico, compresi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. A tal fine, il comma 1 novella l'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, cui sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) consente anche oltre il 31 ottobre 2025, purché nel rispetto del limite massimo dei tre anni di durata di ciascun contratto individuale di lavoro, alle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e ai soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, nel limite delle risorse assegnate, di continuare a fare ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico (modifica al comma 701);

b) dopo il comma 701 aggiunge i seguenti commi: il comma 701-*bis* in cui autorizza la proroga dei contratti di lavoro di cui al comma 701, limitatamente alle unità indicate nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto e nei limiti delle facoltà assunzionali di ciascuna regione; il comma 701-*ter* in cui si consente in caso di cessazione anticipata dei contratti di lavoro di cui al comma 701 la stipulazione di nuovi contratti al solo fine di sostituire il personale cessato e, comunque, nei limiti delle facoltà assunzionali; il comma 701-*quater* che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assegnatarie del medesimo personale assunto a tempo determinato, a bandire in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al medesimo personale che abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nelle medesime funzioni per cui si procede all'assunzione. Le assunzioni di personale sono effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione; il comma 701-*quinquies* che, fermo restando quanto previsto dal comma 701-*quater*, stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano bandire, fino al 31 dicembre 2028, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale che sia stato assunto a tempo determinato ai sensi del comma 701 e che, entro il predetto termine, abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che procede all'assunzione. È previsto che le assunzioni di personale di cui medesimo comma sino effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione; il comma 701-*sexies* prevede, infine, che il personale stabilizzato ai sensi dei commi 701-*quater* e 701-*quinquies*, per i cinque anni conseguenti all'assunzione a tempo indeterminato, sia tenuto a svolgere l'attività lavorativa presso i servizi regionali che svolgono funzioni di protezione civile.

Il comma 2 prevede la soppressione del secondo periodo dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120. La disposizione soppressa prevedeva che in caso di risoluzione anticipata dei contratti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 701 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, era consentita la stipula di nuovi contratti al solo fine di sostituire il personale cessato e, comunque, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate. La norma è ora inserita nel nuovo comma 701-*ter*.

La RT rileva che con il comma 1, lett. a) si espunge dal comma 701 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 il termine finale, fissato al 31 ottobre 2025, dei contratti a tempo determinato stipulabili dalle regioni e dalle province autonome nonché dal Dipartimento della protezione civile per interventi concernenti il dissesto idrogeologico, compresi quelli finanziabili nell'ambito del PNRR, prevedendo una durata massima complessiva di tre anni per ciascun contratto.

Il comma 1, lett. b), mediante l'introduzione dei commi dal 701-*bis* al 701-*sexies*, limitatamente alle unità indicate nella tabella seguente e nei limiti delle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione, consente la proroga per la durata massima di trentasei mesi per ciascun contratto, la stipula di nuovi contratti per sostituzione di personale cessato anticipatamente e due procedure di stabilizzazione mediante riserva di posti non superiore al cinquanta per cento di quelli disponibili, nell'ambito di apposite procedure concorsuali.

Allegato 1

REGIONE	Unità
ABRUZZO	1
BASILICATA	1
EMILIA-ROMAGNA	13
FRIULI VENEZIA GIULIA	24
LIGURIA	6
TOSCANA	9
UMBRIA	1
VENETO	2
TOTALE	57

Sottolinea che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2, limitandosi ad apportare le necessarie modifiche di coordinamento derivanti dall'introduzione del comma 701-ter, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, dal momento che le disposizioni assunzionali a tempo determinato previste dalle disposizioni in esame dovranno comunque trovare attuazione nei limiti delle facoltà già previste dalla legislazione vigente per gli enti e le Amministrazioni interessate, non ci sono osservazioni.

Articolo 20

(Proroga dello stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato per le ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatisi dal 29 ottobre 2023 nel territorio delle province di Massa Carrara e Lucca)

La norma proroga al 31 dicembre 2025 il termine dello stato di emergenza conseguente agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato nonché alle ulteriori ed eccezionali condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 29 ottobre 2023 nel territorio delle province di Massa-Carrara e di Lucca, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023, esteso con delibera del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2023 e prorogato con delibera del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2024. Alle conseguenti attività si fa fronte nel limite delle risorse già stanziare per l'emergenza.

La RT afferma che la norma dispone, oltre il termine massimo di 24 mesi previsto dal decreto legislativo n. 1 del 2018, la proroga, al 31 dicembre 2025, dello stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e

Prato, nonché per le ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi dal 29 ottobre 2023 nel territorio delle province di Massa Carrara e Lucca.

Per l'emergenza in oggetto, con la delibera del Consiglio dei ministri dell'11 settembre 2025, è stato da ultimo assegnato un importo di euro 131.400.000 per l'avvio degli interventi più urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 1/2018. Alla data del 24 ottobre 2025 il Commissario delegato non ha presentato un piano degli interventi urgenti a valere su tali risorse da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile.

Ne consegue che le azioni di competenza di protezione civile sono ancora *in itinere* e pertanto sussistono condizioni straordinarie per le quali è possibile procedere, in via eccezionale, a una limitata proroga della vigenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, anche al fine di consentire l'attuazione del Piano degli interventi di rischio residuo con le deroghe e le semplificazioni del quadro normativo che la condizione di "stato di emergenza" consente.

La RT evidenzia che la proroga non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto si provvede a valere sulle risorse già stanziato per il contesto emergenziale.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, atteso che alla proroga dello stato di emergenza in esame non sono stati attribuiti oneri, in quanto si provvede a valere sulle risorse già stanziato per il contesto emergenziale, andrebbero forniti maggiori dettagli sull'entità delle risorse disponibili per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici in esame, nonché sulla loro idoneità a realizzare l'attuazione del Piano degli interventi, senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. A tal fine, si segnala che gli stanziamenti in favore del predetto stato emergenziale disposti dalle varie delibere del Consiglio dei ministri¹⁵ ammontano complessivamente a 253.600.000 euro. Tale richiesta di ulteriori informazioni appare opportuna anche alla luce di quanto affermato dalla RT, che evidenzia che alla data del 24 ottobre 2025 il Commissario delegato non ha presentato un piano degli interventi urgenti a valere su tali risorse da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile, e da quanto sottolineato dalla relazione illustrativa, che segnala "rilevanti difficoltà ai fini della definizione di un quadro esigenziale certo dei fabbisogni eventualmente residui, in particolare ai fini delle effettive necessità di messa in sicurezza del territorio, nonché di ripristino del danno al patrimonio pubblico".

¹⁵ Le delibere del Consiglio dei ministri sono quelle del 3 novembre 2023, 5 dicembre 2023, 28 dicembre 2023, 30 aprile 2024 e 11 settembre 2025.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Ott. 2025

[Nota di lettura n. 287](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1438, che modifica la direttiva 2001/110/CE concernente il miele, la direttiva 2001/112/CE concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, la direttiva 2001/113/CE relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana e la direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana (**Atto del Governo n. 316**)

"

[Nota di lettura n. 288](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1226, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673 (**Atto del Governo n. 317**)

"

[Nota di lettura n. 289](#)

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/1619, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di *governance*, nonché per l'adeguamento al regolamento (UE) 2024/1623, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'*output floor* (**Atto del Governo n. 320**)

"

[Nota di lettura n. 290](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1711, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione (**Atto del Governo n. 318**)

Nov. 2025

[Nota di lettura n. 291](#)

A.S. 1689: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"

"

[Documentazione di finanza pubblica n. 17](#)

Legge di bilancio 2026 - Effetti sui saldi e conto risorse e impieghi – (**A.S. 1689**)

"

[Nota di lettura n. 292](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2673, che modifica la direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE (**Atto del Governo n. 315**)

"

[Nota di lettura n. 293](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2226, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (**Atto del Governo n. 319**)

"

[Nota di lettura n. 294](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2413, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 (**Atto del Governo n. 324**)

"

[Nota di lettura n. 298](#)

A.S. 1708: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 145, recante misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)" (Approvato dalla Camera dei deputati)